

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 3946/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che modifica ulteriormente gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 3947/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che modifica ulteriormente gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese 2
- ★ Regolamento (CEE) n. 3948/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che modifica ulteriormente gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania 3
- ★ Regolamento (CEE) n. 3949/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che modifica ulteriormente gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia ... 4
- ★ Regolamento (CEE) n. 3950/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che modifica ulteriormente gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco 5
- ★ Regolamento (CEE) n. 3951/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativo al regime di esportazione di determinati cascami e rottami di metalli non ferrosi 6

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

* Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3952/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che istituisce una deroga temporanea al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77 recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità	8
* Regolamento (CEE) n. 3953/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 3094/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca	9
* Regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva	11
* Regolamento (CEE) n. 3955/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil	14
Regolamento (CEE) n. 3956/87 della Commissione, del 29 dicembre 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	20
Regolamento (CEE) n. 3957/87 della Commissione, del 29 dicembre 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	22
Regolamento (CEE) n. 3958/87 della Commissione, del 23 dicembre 1987, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate	24
Regolamento (CEE) n. 3959/87 della Commissione, del 23 dicembre 1987, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate	29
* Regolamento (CEE) n. 3960/87 della Commissione, del 22 dicembre 1987, che fissa i massimali indicativi e i quantitativi « obiettivo » applicabili nel 1988 nel quadro del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore delle carni bovine	33
* Regolamento (CEE) n. 3961/87 della Commissione, del 22 dicembre 1987, che fissa i contingenti applicabili nel 1988 alle importazioni in Spagna di prodotti del settore delle carni bovine provenienti dai paesi terzi	36
* Regolamento (CEE) n. 3962/87 della Commissione, del 22 dicembre 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 1146/86 che adotta misure di salvaguardia all'importazione delle patate dolci	38
* Regolamento (CEE) n. 3963/87 della Commissione, del 23 dicembre 1987, che proroga il controllo comunitario delle importazioni di taluni prodotti originari del Giappone	40
Regolamento (CEE) n. 3964/87 della Commissione, del 23 dicembre 1987, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine	42
Regolamento (CEE) n. 3965/87 della Commissione, del 22 dicembre 1987, che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine	51
* Regolamento (CEE) n. 3966/87 della Commissione, del 23 dicembre 1987, che proroga il controllo comunitario delle importazioni di magnetoscopi originari della Corea del Sud	55
* Regolamento (CEE) n. 3967/87 della Commissione, del 23 dicembre 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 805/86 con riferimento all'applicazione di una tassa sul latte scremato in polvere denaturato proveniente dalla Spagna	56

Regolamento (CEE) n. 3968/87 della Commissione, del 28 dicembre 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 3150/87 e che porta a 700 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento duro panificabile detenuto dall'organismo d'intervento italiano	57
Regolamento (CEE) n. 3969/87 della Commissione, del 22 dicembre 1987, che fissa le restituzioni applicabili per il mese di gennaio 1988 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali	59
Regolamento (CEE) n. 3970/87 della Commissione, del 29 dicembre 1987, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	61
Regolamento (CEE) n. 3971/87 della Commissione, del 29 dicembre 1987, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	65
Regolamento (CEE) n. 3972/87 della Commissione, del 29 dicembre 1987, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	70
Regolamento (CEE) n. 3973/87 della Commissione, del 29 dicembre 1987, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	71
Regolamento (CEE) n. 3974/87 della Commissione, del 29 dicembre 1987, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	73

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

87/600/Euratom :

- * **Decisione del Consiglio, del 14 dicembre 1987, concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva** 76

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU n. L 84 del 27.3.1987)** 79
- * **Rettifica del regolamento (CEE) n. 1512/87 del Consiglio, del 26 maggio 1987, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli (GU n. L 142 del 2.6.1987)** 79
- * **Rettifica del regolamento (CEE) n. 1865/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di Jumilla, Priorat, Rioja e Valdepeñas, della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari della Spagna (1987/1988) (GU n. L 176 dell'1.7.1987)** 79
- * **Rettifica del regolamento (CEE) n. 1890/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1678/85 che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo (GU n. L 182 del 3.7.1987)** 80

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3946/87 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1987

che modifica ulteriormente gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto⁽¹⁾ è stato firmato il 18 gennaio 1977 ed è entrato in vigore il 1° novembre 1978;

considerando che l'articolo 6 del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa di detto accordo (qui di seguito denominato « protocollo »), modificato dalla decisione n. 1/81⁽²⁾ del Consiglio di cooperazione, dispone che al momento del cambiamento automatico della data di riferimento degli importi espressi in ECU la Comunità può introdurre, ove necessario, importi riveduti;

considerando che gli importi in ECU espressi in alcune monete nazionali validi il 1° ottobre 1986 erano inferiori agli importi corrispondenti validi il 1° ottobre 1984; che il suddetto cambiamento automatico della data di riferi-

mento causerebbe, nella conversione nelle monete nazionali considerate, una riduzione dei limiti effettivi relativamente alle prove documentarie semplificate; che per evitare tale risultato è opportuno aumentare detti limiti espressi in ECU,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il protocollo è modificato come segue:

- 1) all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, i termini « 2 355 ECU » sono sostituiti dai termini « 2 590 ECU »;
- 2) all'articolo 17, paragrafo 2, i termini « 165 ECU » e « 470 ECU » sono sostituiti rispettivamente dai termini « 180 ECU » e « 515 ECU ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. HAARDER

⁽¹⁾ GU n. L 266 del 27. 9. 1978, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 357 del 12. 12. 1981, pag. 4.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3947/87 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1987

che modifica ulteriormente gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese ⁽¹⁾ è stato firmato il 3 maggio 1977 ed è entrato in vigore il 1° novembre 1978 ;considerando che l'articolo 6 del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa di detto accordo (qui di seguito denominato « protocollo »), modificato dalla decisione n. 1/81 ⁽²⁾ del Consiglio di cooperazione, dispone che al momento del cambiamento automatico della data di riferimento degli importi espressi in ECU la Comunità può introdurre, ove necessario, importi riveduti ;

considerando che gli importi in ECU espressi in alcune monete nazionali validi il 1° ottobre 1986 erano inferiori agli importi corrispondenti validi il 1° ottobre 1984 ; che il suddetto cambiamento automatico della data di riferi-

mento causerebbe, nella conversione nelle monete nazionali considerate, una riduzione dei limiti effettivi relativamente alle prove documentarie semplificate ; che per evitare tale risultato è opportuno aumentare detti limiti espressi in ECU,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il protocollo è modificato come segue :

- 1) all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, i termini « 2 355 ECU » sono sostituiti dai termini « 2 590 ECU » ;
- 2) all'articolo 17, paragrafo 2, i termini « 165 ECU » e « 470 ECU » sono sostituiti rispettivamente dai termini « 180 ECU » e « 515 ECU ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1987.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

B. HAARDER

⁽¹⁾ GU n. L 267 del 27. 9. 1978, pag. 2.⁽²⁾ GU n. L 357 del 12. 12. 1981, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3948/87 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1987

che modifica ulteriormente gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo di cooperazione fra, la Comunità economica europea ed il Regno hascemita di Giordania ⁽¹⁾ è stato firmato il 3 maggio 1977 ed è entrato in vigore il 1° novembre 1978;

considerando che l'articolo 6 del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa di detto accordo (qui di seguito denominato « protocollo »), modificato dalla decisione n. 3/84 ⁽²⁾ del Consiglio di cooperazione, dispone che al momento del cambiamento automatico della data di riferimento degli importi espressi in ECU la Comunità può introdurre, ove necessario, importi riveduti;

considerando che gli importi in ECU espressi in alcune monete nazionali validi il 1° ottobre 1986 erano inferiori agli importi corrispondenti validi il 1° ottobre 1984; che il suddetto cambiamento automatico della data di riferi-

mento causerebbe, nella conversione nelle monete nazionali considerate, una riduzione dei limiti effettivi relativamente alle prove documentarie semplificate; che per evitare tale risultato è opportuno aumentare detti limiti espressi in ECU,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il protocollo è modificato come segue:

- 1) all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, i termini « 2355 ECU », sono sostituiti dai termini « 2590 ECU »;
- 2) all'articolo 17, paragrafo 2, i termini « 165 ECU » e « 470 ECU » sono sostituiti rispettivamente dai termini « 180 ECU » e « 515 ECU ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. HAARDER

⁽¹⁾ GU n. L 268 del 27. 9. 1978, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 81 del 23. 3. 1985, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3949/87 DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 1987

che modifica ulteriormente gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia⁽¹⁾ è stato firmato il 2 aprile 1980 ed è entrato in vigore il 1° aprile 1983;

considerando che l'articolo 6 del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa di detto accordo (qui di seguito denominato « protocollo »), modificato dalla decisione n. 2/83⁽²⁾ del Consiglio di cooperazione, dispone che al momento del cambiamento automatico della data di riferimento degli importi espressi in ECU la Comunità può introdurre, ove necessario, importi rivoduti;

considerando che gli importi in ECU espressi in alcune monete nazionali validi il 1° ottobre 1986 erano inferiori agli importi corrispondenti validi il 1° ottobre 1984; che il suddetto cambiamento automatico della data di riferi-

mento causerebbe, nella conversione nelle monete nazionali considerate, una riduzione dei limiti effettivi relativamente alle prove documentarie semplificate; che per evitare tale risultato è opportuno aumentare detti limiti espressi in ECU,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il protocollo è modificato come segue :

- 1) all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, i termini « 2 355 ECU » sono sostituiti dai termini « 2 590 ECU »;
- 2) all'articolo 17 paragrafo 2, i termini « 165 ECU » e « 470 ECU » sono sostituiti rispettivamente dai termini « 180 ECU » e « 515 ECU ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. HAARDER

⁽¹⁾ GU n. L 41 del 14. 3. 1983, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 192 del 16. 7. 1983, pag. 3.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3950/87 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1987

che modifica ulteriormente gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo di cooperazione fra, la Comunità economica europea e il Regno del Marocco ⁽¹⁾ è stato firmato il 27 aprile 1976 ed è entrato in vigore il 1° novembre 1978;

considerando che l'articolo 6 del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa di detto accordo (qui di seguito denominato « protocollo »), modificato dalla decisione n. 1/86 ⁽²⁾ del Consiglio di cooperazione, dispone che al momento del cambiamento automatico della data di riferimento degli importi espressi in ECU la Comunità può introdurre, ove necessario, importi riveduti;

considerando che gli importi in ECU espressi in alcune monete nazionali validi il 1° ottobre 1986 erano inferiori agli importi corrispondenti validi il 1° ottobre 1984; che il suddetto cambiamento automatico della data di riferi-

mento causerebbe, nella conversione nelle monete nazionali considerate, una riduzione dei limiti effettivi relativamente alle prove documentarie semplificate; che per evitare tale risultato è opportuno aumentare detti limiti espressi in ECU,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il protocollo è modificato come segue:

- 1) all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, i termini « 2355 ECU » sono sostituiti dai termini « 2590 ECU »;
- 2) all'articolo 17, paragrafo 2, i termini « 165 ECU » e « 470 ECU » sono sostituiti rispettivamente dai termini « 180 ECU » e « 515 ECU ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. HAARDER

⁽¹⁾ GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 71 del 14. 3. 1986, pag. 2.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3951/87 DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 1987
relativo al regime di esportazione di determinati cascami e rottami di metalli non
ferrosi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, che stabilisce un regime comune applicabile alle esportazioni ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1934/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, che stabilisce una procedura comune di gestione dei contingenti ⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 4052/86 ⁽⁴⁾, le esportazioni di cascami e rottami di alluminio e di piombo sono state subordinate, per il 1987, ad un'autorizzazione preventiva di esportazione che deve essere rilasciata dalle competenti autorità degli Stati membri secondo determinate modalità; che detto regime scade il 31 dicembre 1987 e che appare opportuno mantenerlo per il 1988 al fine di poter seguire attentamente l'evoluzione delle esportazioni dei prodotti in questione;

considerando che per l'insieme delle materie contenenti rame i raffinatori comunitari continuano ad incontrare difficoltà di approvvigionamento; che queste difficoltà derivano in particolare dall'attuale situazione di squilibrio delle misure tariffarie e non tariffarie sul mercato mondiale del rame; che conviene quindi mantenere nel 1988 per le esportazioni di ceneri e residui, nonché di cascami e rottami, di rame il sistema di contingentamento vigente nel 1987 a norma del regolamento (CEE) n. 4052/86;

considerando che le stime del fabbisogno rappresentano un buon criterio di ripartizione dei contingenti tra i paesi terzi;

considerando che le disposizioni relative al controllo del traffico intracomunitario di cui al regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione, del 22 dicembre 1976, che stabilisce le disposizioni di applicazione e le misure di

semplificazione del regime del transito comunitario ⁽⁵⁾, si applicano unicamente se le misure che istituiscono le restrizioni all'esportazione ne stabiliscono l'applicazione;

considerando che il comitato istituito dal regolamento (CEE) n. 2603/69 è stato consultato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988 le esportazioni dalla Comunità di cascami e rottami di alluminio del codice 7602 00 e di cascami e rottami di piombo del codice 7802 00 della nomenclatura combinata sono subordinate alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione rilasciata dalle competenti autorità degli Stati membri. L'autorizzazione è rilasciata gratuitamente, per tutte le quantità richieste, fatte salve le disposizioni che figurano qui di seguito.

2. L'autorizzazione di esportazione è rilasciata entro un termine massimo di quindici giorni lavorativi dal deposito della domanda, previa presentazione da parte del richiedente di un contratto di vendita per l'insieme delle quantità domandate.

L'autorizzazione è valida per due mesi.

3. Ogni Stato membro comunica alla Commissione, nel corso dei primi quindici giorni di ogni mese:

- a) le quantità in tonnellate e i prezzi dei prodotti oggetto di autorizzazioni di esportazione rilasciate nel corso del mese precedente;
- b) le quantità in tonnellate dei prodotti oggetto di esportazioni nel corso del mese precedente a quello di cui alla lettera a);
- c) le quantità in tonnellate la cui esportazione autorizzata o realizzata si effettua nel quadro di operazioni di perfezionamento attivo o passivo;
- d) i paesi terzi di destinazione.

Articolo 2

Per il 1988 sono fissati i seguenti contingenti comunitari all'esportazione:

⁽¹⁾ GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. L 211 del 20. 7. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1986, pag. 31.

⁽⁵⁾ GU n. L 38 dell'8. 2. 1987, pag. 20.

		<i>(in tonnellate)</i>
Codice MC	Designazione delle merci	Quantità
ex 2620	Ceneri e residui di rame e di leghe di rame	28 500
ex 7404 00	Cascami e rottami di rame e di leghe di rame	36 280

Articolo 3

I contingenti di cui all'articolo 2 sono ripartiti secondo il fabbisogno stimato.

Articolo 4

1. Non sono imputate sulla quota della Stato membro esportatore le esportazioni di merci di cui all'articolo 2:

- a) quando dette merci sono esportate tal quali o in quanto prodotti di compensazione nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, sistema della sospensione, previsto dal regolamento (CEE) n. 1999/85⁽¹⁾, purché nella fabbricazione dei suddetti non siano utilizzate merci di cui agli articoli 9 e 10 del trattato;
- b) quando le merci che non rispondono alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del trattato sono esportate a seguito del loro magazzinaggio in depositi doganali conformemente alla direttiva 69/74/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime dei depositi doganali⁽²⁾,

oppure in zone franche conformemente alla direttiva 69/75/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime delle zone franche⁽³⁾.

Si applica l'articolo 1, paragrafo 3, lettere c) e d).

2. Le esportazioni temporanee delle merci di cui all'articolo 2 sono imputate sulla quota dello Stato membro esportatore.

Nondimeno, si può decidere di autorizzare la non imputazione avvalendosi del regime di perfezionamento passivo previsto dal regolamento (CEE) n. 2473/86⁽⁴⁾, secondo la procedura prevista all'articolo 11, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1023/70.

Articolo 5

Il titolo III del regolamento (CEE) n. 223/77 si applica alla circolazione dei prodotti di cui all'articolo 2 all'interno della Comunità.

Articolo 6

Il Consiglio determina in tempo utile, e comunque prima del 31 dicembre 1988, le misure da adottare alla scadenza del presente regolamento per l'esportazione dei prodotti di cui agli articoli 1 e 2.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988 e scade il 31 dicembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. HAARDER

⁽¹⁾ GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 11.
⁽⁴⁾ GU n. L 212 del 2. 8. 1986, pag. 1.

REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 3952/87 DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 1987

che istituisce una deroga temporanea al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77 recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 nono,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la decisione 85/257/CEE, Euratom del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

visto il parere della Corte dei conti,

considerando che non sarà possibile compensare la diminuzione delle risorse proprie tradizionali nel 1987 ricorrendo alle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, in quanto il tasso massimo di mobilitazione di tale imposta, fissato all'1,4 % dalla decisione 85/257/CEE, Euratom è stato già raggiunto; che occorre quindi ridurre le spese;

considerando che una riduzione delle spese può essere ottenuta rinviando taluni rimborsi contemplati dall'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77 ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77 è aggiunto il comma seguente:

« Tuttavia, taluni rimborsi, nei limiti di 400 milioni di ECU, relativi alle risorse proprie accertate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 1987, saranno effettuati all'inizio dell'esercizio 1988 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. HAARDER

⁽¹⁾ GU n. L 128 del 14. 5. 1985, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. C 241 dell'8. 9. 1987, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. C 318 del 30. 11. 1987.

⁽⁴⁾ GU n. L 336 del 27. 12. 1977, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3953/87 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1987

recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 3094/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 170/83, le misure di conservazione necessarie per conseguire gli obiettivi enunciati all'articolo 1 devono venir stabilite alla luce dei pareri scientifici disponibili ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3094/86 ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2968/87 ⁽³⁾, stabilisce le norme generali per la pesca e lo sbarco delle risorse biologiche esistenti nelle acque comunitarie ;

considerando che, alla luce dei più recenti pareri scientifici, occorre istituire delle misure tecniche supplementari per la ricostituzione delle riserve di sogliole del Mare del Nord, in particolare tramite una riduzione delle catture

durante il primo trimestre dell'anno ; che la sospensione della deroga che autorizza delle reti aventi delle maglie di dimensioni minime inferiori a quelle normali per la zona interessata permetterebbe il conseguimento dell'obiettivo suddetto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3094/86 il testo concernente la zona geografica « Mare del Nord », le specie bersaglio autorizzate « Sogliola » e la dimensione minima delle maglie di 80 mm è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1987.

*Per il Consiglio**Il Presidente**B. HAARDER*⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

Regione	Zona geografica	Condizioni addizionali	Dimensione minima delle maglie (mm)	Specie bersaglio autorizzate	Percentuale minima di specie bersaglio	Percentuale massima di specie protette
2	Mare del Nord	Dal 1° aprile al 31 dicembre	80	Sogliola (<i>Solea vulgaris</i>)	15	100 di cui non più del 20 % di merluzzo bianco, eglefino, merlano, merluzzo carbonaro

REGOLAMENTO (EURATOM) N. 3954/87 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1987

che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione, elaborata previa consultazione di un gruppo di personalità designate dal comitato scientifico e tecnico ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che l'articolo 2, lettera b) del trattato prescrive che la Comunità deve stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e vigilare sulla loro applicazione, in conformità del titolo secondo, capo III del trattato;

considerando che in data 2 febbraio 1959 il Consiglio ha adottato direttive ⁽⁴⁾ che fissano la norme fondamentali di sicurezza ed il cui testo è stato sostituito dalla direttiva 80/836/Euratom del Consiglio ⁽⁵⁾, modificata dalla direttiva 84/467/Euratom ⁽⁶⁾; che l'articolo 45 di tale direttiva impone agli Stati membri di fissare i livelli di intervento in caso di incidenti;

considerando che, a seguito dell'incidente verificatosi il 26 aprile 1986 nell'impianto nucleare di Cernobil, sono stati immessi nell'atmosfera notevoli quantità di materiali radioattivi che hanno contaminato in numerosi paesi europei i prodotti alimentari e gli alimenti per animali ad un livello significativo da un punto di vista sanitario;

considerando che la Comunità ha adottato misure ⁽⁷⁾ al fine di garantire che taluni prodotti agricoli siano introdotti nella Comunità soltanto secondo modalità comuni che tutelino la salute dei consumatori, preservino l'unicità del mercato e impediscano deviazioni di traffico;

considerando che è necessario istituire un sistema che consenta alla Comunità, in caso di incidente nucleare o di altro evento che possa dar luogo ad una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, di fissare i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva ai fini della protezione della popolazione;

⁽¹⁾ GU n. C 174 del 2. 7. 1987, pag. 6.

⁽²⁾ Parere reso il 16 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 180 dell'8. 7. 1987, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. 11 del 20. 2. 1959, pag. 221/59.

⁽⁵⁾ GU n. L 246 del 17. 9. 1980, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 265 del 5. 10. 1984, pag. 4.

⁽⁷⁾ Regolamenti (CEE) n. 1707/86 (GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 88), (CEE) n. 3020/86 (GU n. L 280 dell'1. 10. 1986, pag. 79), (CEE) n. 624/87 (GU n. L 58 del 25. 2. 1987, pag. 101) e (CEE) n. 3955/87 (vedi pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale).

considerando che la Commissione sarà informata di ogni incidente nucleare o della registrazione di livelli insolitamente elevati di radioattività in virtù della decisione del Consiglio del 14 dicembre 1987 concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva ⁽⁸⁾ o in applicazione della convenzione sulla rapida notificazione di un incidente nucleare del 26 settembre 1986;

considerando che la Commissione, se lo richiederanno le circostanze, adotterà un regolamento per rendere applicabili livelli massimi ammissibili prestabiliti;

considerando che, sulla base dei dati attualmente disponibili in materia di radioprotezione, si possono stabilire i livelli di riferimento derivati che possono servire da base per la fissazione di livelli massimi ammissibili di radioattività da applicarsi immediatamente in caso di incidente o di altro evento che possa comportare una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali;

considerando che tali livelli massimi ammissibili tengono debitamente conto dei più recenti pareri scientifici attualmente disponibili a livello internazionale e riflettono al tempo stesso l'esigenza di assicurare il pubblico evitando divergenze nelle prassi normative internazionali;

considerando tuttavia che, in tali situazioni, è necessario tener conto delle condizioni specifiche e, quindi, stabilire una procedura che consenta il rapido adeguamento di tali livelli prestabiliti ai livelli massimi ammissibili appropriati alle circostanze di un qualsiasi incidente nucleare particolare o di altro evento che comporti una contaminazione radioattiva significativa dei prodotti alimentari e dei prodotti per animali;

considerando che l'adozione di un regolamento che fissa i livelli massimi ammissibili permetterebbe inoltre di mantenere l'unicità del mercato comune e di prevenire le deviazioni di traffico all'interno della Comunità;

considerando che per facilitare l'adeguamento dei livelli massimi ammissibili dovrebbero essere istituite procedure per la consultazione del gruppo di personalità di cui all'articolo 31 del trattato Euratom;

considerando che il rispetto dei livelli massimi consentiti dovrà essere sottoposto ad adeguati controlli,

⁽⁸⁾ Vedi pagina 76 della presente Gazzetta ufficiale.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il presente regolamento fissa la procedura per la determinazione dei livelli massimi ammissibili di radioattività dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, che possono essere immessi sul mercato a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva che possa causare o abbia causato una contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali.

2. Ai fini del presente regolamento, per « prodotti alimentari » si intendono i prodotti destinati all'alimentazione umana sia direttamente sia dopo trasformazione, e per « alimenti per animali » si intendono i prodotti destinati alla sola alimentazione animale.

Articolo 2

1. La Commissione, qualora riceva — in particolare in virtù del sistema comunitario per un rapido scambio di informazioni in caso di emergenza radioattiva o in base alla convenzione dell'AIEA del 26 settembre 1986 sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare — comunicazione ufficiale di incidenti o di qualsiasi altro evento di emergenza radioattiva comprovante che i livelli massimi ammissibili di cui all'allegato possono essere raggiunti o sono stati raggiunti, adotta immediatamente, se le circostanze lo esigono, un regolamento che rende applicabili detti livelli massimi ammissibili.

2. Il periodo di validità di qualsiasi regolamento ai sensi del paragrafo 1 è per quanto possibile limitato e non supera tre mesi, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 4.

Articolo 3

1. Previa consultazione con esperti, tra cui il gruppo di personalità di cui all'articolo 31 del trattato, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di regolamento per adattare o confermare le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, entro un mese dall'adozione di quest'ultimo.

2. Nel presentare la proposta di regolamento di cui al paragrafo 1, la Commissione prende in considerazione le norme fondamentali determinate sulla base degli articoli 30 e 31 del trattato, tra cui il principio secondo cui tutte le esposizioni devono essere mantenute al più basso livello ragionevolmente ottenibile tenendo conto dell'aspetto della protezione della salute pubblica nonché dei fattori economici e sociali.

3. Il Consiglio adotta, a maggioranza qualificata, una decisione sulla proposta di regolamento di cui ai paragrafi 1 e 2 entro il termine stabilito nell'articolo 2, paragrafo 2.

4. In mancanza di una decisione del Consiglio entro tale termine, i livelli stabiliti nell'allegato I continuano ad

applicarsi fino a che il Consiglio prenda una decisione o fino a che la Commissione ritiri la propria proposta poiché non sussistono più le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 4

Il periodo di validità di qualsiasi regolamento ai sensi dell'articolo 3 è limitato. Detto periodo può essere rivisto su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 3.

Articolo 5

1. Per assicurarsi che i livelli massimi ammissibili stabiliti nell'allegato tengano conto di qualsiasi nuovo dato scientifico disponibile, la Commissione procede, di quando in quando, alla consultazione di esperti, tra cui il gruppo di personalità di cui all'articolo 31.

2. Su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, i livelli massimi ammissibili di cui all'allegato possono essere rivisti o completati su proposta della Commissione al Consiglio secondo la procedura definita all'articolo 31 del trattato.

Articolo 6

1. Non sono immessi sul mercato i prodotti alimentari o gli alimenti per animali non conformi ai livelli massimi ammissibili, fissati in un regolamento adottato in conformità degli articoli 2 e 3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i prodotti alimentari e gli alimenti per animali importati da paesi terzi sono considerati immessi sul mercato se formano oggetto, nel territorio doganale della Comunità, di una procedura doganale diversa da quella del transito.

2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento, in particolare i casi di violazione dei livelli massimi ammissibili. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 7

Le modalità di applicazione del presente regolamento ed un elenco dei prodotti alimentari secondari con i livelli massimi ad essi applicabili sono adottati in conformità della procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 (1) che si applica per analogia. A tal fine è istituito un comitato ad hoc.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. WILHJELM

ALLEGATO

LIVELLI MASSIMI AMMISSIBILI PER PRODOTTI ALIMENTARI E GLI ALIMENTI PER ANIMALI
(Bq/kg o Bq/l)

	Alimenti per lattanti ⁽¹⁾	Prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾ ⁽³⁾	Altri prodotti alimentari esclusi quelli secondari ⁽⁴⁾	Alimenti liquidi ⁽⁵⁾	Alimenti per animali ⁽⁶⁾
Isotopi dello stronzio, in particolare Sr-90		125	750		
Isotopi dello iodio, in particolare I-131		500	2 000		
Isotopi del plutonio e di elementi transplutonici che emettono radiazioni alfa, in particolare Pu-239 e Am-241		20	80		
Tutti gli altri nuclidi il cui tempo di dimezzamento supera i 10 giorni, in particolare Cs-134 e Cs-137 ⁽⁷⁾		1 000	1 250		

⁽¹⁾ Per alimenti per lattanti si intendono i prodotti alimentari che sono destinati all'alimentazione dei lattanti durante i primi quattro-sei mesi di vita, che corrispondono alle esigenze nutritive di tali categorie di persone e che vengono posti in vendita al minuto in confezioni chiaramente identificabili ed etichettate come «alimenti per lattanti».

⁽²⁾ Per prodotti lattiero-caseari si intende il latte di cui alle voci 04.01 e 04.02 della tariffa doganale comune e, dal 1° gennaio 1988, alle voci corrispondenti della nomenclatura combinata.

⁽³⁾ Il livello applicabile ai prodotti concentrati o essiccati è calcolato sulla base del prodotto ricostituito per il consumo diretto.

⁽⁴⁾ I prodotti alimentari secondari e i corrispondenti livelli ad essi applicabili verranno stabiliti in conformità dell'articolo 7.

⁽⁵⁾ Gli alimenti liquidi sono quelli definiti nei capitoli 20 e 22 della tariffa doganale comune e, dal 1° gennaio 1988, nei capitoli corrispondenti della nomenclatura combinata. I valori sono calcolati tenendo conto del consumo di acqua di rubinetto; gli stessi valori sono applicabili all'acqua potabile a discrezione delle competenti autorità degli Stati membri. I valori degli alimenti liquidi devono essere stabiliti.

⁽⁶⁾ Valori che devono essere stabiliti.

⁽⁷⁾ Il carbonio 14 e il trizio non sono compresi in tale gruppo.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3955/87 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1987

relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a seguito dell'incidente verificatosi il 26 aprile 1986 nella centrale nucleare di Cernobil, si sono disperse nell'atmosfera considerevoli quantità di elementi radioattivi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1707/86⁽¹⁾ ha fissato per la totalità dei prodotti agricoli originari dei paesi terzi e destinati all'alimentazione umana tolleranze massime provvisorie di radioattività, l'osservanza delle quali condiziona l'importazione dei prodotti in questione ed è oggetto di controlli da parte degli Stati membri; che detto regolamento è stato prorogato una prima volta dal regolamento (CEE) n. 3020/86⁽²⁾ ed in seguito dal regolamento (CEE) n. 624/87⁽³⁾ fino al 31 ottobre 1987;considerando che, senza pregiudizio del regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva⁽⁴⁾, la Comunità deve, per quanto riguarda le conseguenze specifiche dell'incidente di Cernobil, continuare a far sì che i prodotti agricoli e trasformati, che sono destinati all'alimentazione umana e che sono suscettibili di essere contaminati, siano introdotti nella Comunità soltanto secondo modalità comuni;

considerando che occorre che dette modalità comuni tutelino la salute dei consumatori, preservino, senza compromettere indebitamente gli scambi tra la Comunità ed i paesi terzi, l'unicità del mercato ed impediscano deviazioni di traffico;

considerando che, poiché il presente regolamento riguarda tutti i prodotti agricoli e trasformati destinati all'alimentazione umana, non occorre applicare nella fattispecie la procedura prevista all'articolo 29 della direttiva 72/462/CEE⁽⁵⁾;

considerando che l'osservanza delle tolleranze massime in questione dovrà essere oggetto di controlli adeguati e che la loro mancata osservanza potrà essere sanzionata mediante divieti d'importazione;

considerando che occorre prevedere una procedura semplificata per approntare alle misure previste dal

presente regolamento le precisazioni e gli adeguamenti che dovessero rivelarsi necessari;

considerando che l'adozione del presente regolamento nella sua forma attuale pare necessaria per soddisfare esigenze imperative ed immediate, quali quelle indicate nel terzo e nel quarto considerando,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento è applicabile ai prodotti di cui all'allegato II del trattato ed ai prodotti contemplati dai regolamenti (CEE) n. 2730/75⁽⁶⁾, (CEE) n. 2783/75⁽⁷⁾, (CEE) n. 3033/80⁽⁸⁾ e (CEE) n. 3035/80⁽⁹⁾ originari dei paesi terzi, esclusi i prodotti che figurano negli allegati del presente regolamento⁽¹⁰⁾.

Articolo 2

Fatte salve le altre disposizioni vigenti, l'immissione in libera pratica dei prodotti di cui all'articolo 1 è subordinata all'osservanza delle tolleranze massime stabilite all'articolo 3.

Articolo 3

Le tolleranze massime di cui all'articolo 2 sono le seguenti:

la radioattività massima cumulata di cesio 134 e 137 non deve essere superiore a:

- 370 Bq/kg per il latte delle voci 04.01 e 04.02 della tariffa doganale comune⁽¹¹⁾ nonché per le derrate alimentari destinate all'alimentazione particolare dei lattanti durante i primi quattro a sei mesi di vita, sufficienti da sole per il fabbisogno nutritivo di questa categoria di persone e presentate al dettaglio in imballaggi chiaramente identificati ed etichettati come « preparazioni per lattanti »⁽¹²⁾;
- 600 Bq/kg per tutti gli altri prodotti interessati.

⁽⁶⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20.

⁽⁷⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.

⁽⁸⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

⁽¹⁰⁾ L'allegato I è applicabile fino al 31 dicembre 1987. L'allegato II è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

⁽¹¹⁾ Queste voci saranno sostituite, a decorrere dal 1° gennaio 1988, dalle voci corrispondenti della nomenclatura combinata figuranti nell'allegato III.

⁽¹²⁾ Il livello applicabile ai prodotti concentrati o disidratati è calcolato sulla base del prodotto ricostituito pronto per il consumo.

⁽¹⁾ GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 88.

⁽²⁾ GU n. L 280 dell'1. 10. 1986, pag. 79.

⁽³⁾ GU n. L 58 del 25. 2. 1987, pag. 101.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

Articolo 4

1. Gli Stati membri procedono a controlli dell'osservanza delle tolleranze massime di cui all'articolo 3 per i prodotti di cui all'articolo 1, tenendo conto del livello di contaminazione del paese di origine. I controlli possono comportare anche la presentazione di certificati di esportazione. Secondo i risultati dei controlli gli Stati membri prendono le misure necessarie per l'applicazione dell'articolo 2, compreso il divieto di immissione in libera pratica, caso per caso oppure in maniera generale per un prodotto determinato.

2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione tutte le informazioni relative all'applicazione del presente regolamento, in particolare i casi in cui le tolleranze massime non sono state osservate. La Commissione trasmette queste informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 5

Qualora si constatino casi di mancata osservanza delle tolleranze massime si possono prendere le misure necessarie secondo la procedura prevista all'articolo 6. Le misure possono andare fino al divieto di importazione dei prodotti originari del paese terzo in questione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. WILHJELM

Articolo 6

1. Le modalità di applicazione del presente regolamento e le eventuali modifiche dell'elenco dei prodotti non atti all'alimentazione umana ed enumerati negli allegati I e II sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68⁽¹⁾, il quale si applica per analogia.

2. A tale scopo è istituito un comitato ad hoc, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Nel comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

Articolo 7

Il presente regolamento scade due anni dopo la sua entrata in vigore.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(¹) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

ALLEGATO I

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 01.01 A III	Cavalli da corsa
ex 01.06 C	Cani, gatti, animali da serraglio e da giardino zoologico, nonché gli animali d'appartamento
ex 03.01 A IV	Pesci d'acquario vivi
04.05 B II	Uova sgusciate e giallo d'uovo, non atti a usi alimentari (a)
ex 05.04	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, non commestibili, esclusi quelli di pesci
ex 05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, escluso il sangue commestibile di animali; animali morti dei capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana
07.05 A	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati, destinati alla semina (a)
10.01 A	Spelta destinata alla semina (a)
10.05 A	Granturco ibrido, destinato alla semina (a)
10.06 A	Riso destinato alla semina (a)
10.07 C I	Sorgo a grano ibrido, destinato alla semina (a)
12.01 A	Semi e frutti oleosi, anche frantumati, destinati alla semina (a)
12.03	Semi, spore e frutti da sementa (a)
15.01 A I	Strutto e altri grassi di maiale destinati a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a)
15.02 A	Sevi (della specie bovina e caprina) greggi, fusi od estratti a mezzo di solventi, destinati a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a)
15.03 A I	Stearina solare e oleostearina destinate a usi industriali (a)
15.03 B	Olio di sevo, destinato a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a)
15.05	Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina
15.07 B	Oli di legno della Cina, di abrasin, di tung, di oleococca, di oiticica; cera di mirica e cera del Giappone
15.07 C I	Olio di ricino destinato alla produzione dell'acido ammino-undecanoico per la fabbricazione di fibre tessili sintetiche o di materie plastiche artificiali (a)
15.07 D I	Altri oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a)
22.08 A	Alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico
38.19 Q	Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di lino (compresi gli sfilacciati)
57.01	Canapa (<i>Cannabis sativa</i>) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati)
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

ALLEGATO II

Codice NC	Designazione delle merci
ex 0101 19 90	Cavalli da corsa
ex 0106 00 99	Altri animali vivi, esclusi i conigli domestici e i piccioni, non destinati all'alimentazione umana
ex 0301	Pesci vivi ornamentali
0408 11 90	Uova sgusciate e giallo d'uova, non atti a usi alimentari (a)
0408 19 90	
0408 91 90	
0408 99 90	
ex 0504	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, non commestibili, esclusi quelli di pesci
0511 10 00	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, escluso il sangue commestibile di animali; animali morti dei capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana
ex 0511 91 90	
0511 99 10	
0511 99 90	
0713 20 10	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati, destinati alla semina
0713 31 10	
0713 32 10	
0713 33 10	
0713 39 10	
0713 40 10	
0713 50 10	
0713 90 10	
1001 90 10	Spelta destinata alla semina (a)
1005 10 11	Granturco ibrido, destinato alla semina (a)
1005 10 13	
1005 10 15	
1005 10 19	
1006 10 10	Riso destinato alla semina (a)
ex 1007 00 00	Sorgo a grano aibrido, destinato alla semina (a)
1201 00 10	Semi e frutti oleosi, anche frantumati, destinati alla semina (a)
1202 10 10	
1204 00 10	
1205 00 10	
1206 00 10	
1207 10 10	
1207 20 10	
1207 30 10	
1207 40 10	
1207 50 10	
1207 60 10	
1207 91 10	
1207 92 10	
1207 99 10	
1209 11 00	Semi, spore e frutti da sementa
1209 19 00	
1209 21 00	
1209 23 10	
1209 24 00	
1209 26 00	
1209 30 00	
1209 91	
1209 99	
1501 00 11	Strutto e altri grassi di maiale destinati a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a)
1502 00 10	Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi, fusi od estratti a mezzo di solventi, destinati a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a)

Codice NC	Designazione delle merci
1503 00 11	Stearina solare e oleostearina destinate a usi industriali (a)
1503 00 30	Olio di sevo, destinato a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a)
1505 10	Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina
1507 10 10	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a)
1507 90 10	
1508 10 10	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a)
1508 90 10	
1511 10 10	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, destinati ad usi tecnici ed industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a)
1515 30 10	Olio di ricino e sue frazioni, destinati alla produzione dell'acido ammino-undecanoico per la fabbricazione di fibre sintetiche o di materie plastiche (a)
1515 40 00	Olio di tung (di abrasin) e sue frazioni
1515 90 10	Olio di oleococca, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni
1511 90 91	Altri oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a)
1512 11 90	
1512 19 10	
1512 19 90	
1512 21 10	
1512 29 10	
1513 11 10	
1513 19 30	
1513 21 11	
1513 21 19	
1513 29 30	
1514 10 10	
1514 90 10	
1515 11 00	
1515 19 00	
1515 21 10	
1515 29 10	
1515 50 11	
1515 50 91	
1515 90 21	
1515 90 31	
1515 90 40	
1515 90 60	
1516 20 91	
1516 20 99	
1518 00 31	Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a)
1518 00 39	
2207 20 00	Alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico
3823 10 00	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia
4501	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
5301 10 00	Lino greggio o macerato, ma non filato
5301 21 00	
5301 29 00	
5302	Canapa (<i>Cannabis sativa</i>) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati)
ex capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, cipolle simili, fiori recisi e fogliame per ornamento, esclusi i piantimi, piante e radici di cicoria della voce 0601 20 10

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate a riguardo.

ALLEGATO III

Latte e prodotti del latte ai quali si applica la tolleranza massima di 370 Bq/kg

Voci della nomenclatura combinata

0401
0403 10 11-19
0403 90 51-59
0404 10 91
0404 90 11-33

0402 10 11
0402 10 91 e 99
0402 21 11
0402 21 91 e 99
0402 29 15 e 19
0402 29 91 e 99
0402 99

0403 10 11-39
0403 90 13 e 19
0403 90 61-69

0404

REGOLAMENTO (CEE) N. 3956/87 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1987

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1944/87 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 28 dicembre 1987;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1944/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 357 del 19. 12. 1987, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 38.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 dicembre 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi (ECU/t)	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	9,46	196,69
10.01 B II	Frumento duro	50,21	258,39 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	44,06	168,30 ⁽³⁾
10.03	Orzo	34,51	184,65
10.04	Avena	91,32	145,15
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	5,48	173,82 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
10.07 A	Grano saraceno	34,51	101,06
10.07 B	Miglio	34,51	111,94 ⁽⁴⁾
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	29,10	178,54 ⁽⁴⁾
10.07 D I	Triticale	(7)	(7)
10.07 D II	Altri cereali	34,51	63,82 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	27,35	289,47
11.01 B	Farine di segala	75,79	249,72
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	91,25	413,92
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	28,33	311,42

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3957/87 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1987

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1945/87 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 28 dicembre 1987;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 357 del 19. 12. 1987, pag. 12.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 41.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 dicembre 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi.

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		12	1	2	3
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		12	1	2	3	4
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3958/87 DELLA COMMISSIONE**del 23 dicembre 1987****che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68, si applica un prelievo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento; che l'articolo 12 ha definito l'importo di tale prelievo in relazione ad una percentuale del prelievo di base;

considerando che il prelievo di base per i bovini viene determinato tenendo conto della differenza tra il prezzo d'orientamento, da un lato, e il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità, dall'altro, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale; che il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità viene stabilito in funzione delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso di un determinato periodo per i bovini e per le carni fresche o refrigerate di cui all'allegato, sezione a), sottovoci 0201 10 10, 0201 10 90, 0201 20 11 e 0201 20 19, dello stesso regolamento, tenendo conto principalmente della situazione della domanda e dell'offerta, dei prezzi del mercato mondiale delle carni congelate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni fresche o refrigerate, nonché dell'esperienza acquisita;

considerando che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari:

- a) al 75 % se il prezzo di mercato è inferiore o uguale al 102 % del prezzo d'orientamento;
- b) al 50 % se il prezzo di mercato è superiore al 102 % e inferiore o uguale al 104 % del prezzo d'orientamento;
- c) al 25 % se il prezzo di mercato è superiore al 104 % e inferiore o uguale al 106 % del prezzo d'orientamento;

- d) allo 0 % se il prezzo di mercato è superiore al 106 % del prezzo d'orientamento;

che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è uguale o inferiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari a:

- a) 100 % se il prezzo di mercato è superiore o uguale al 98 % del prezzo d'orientamento;
- b) 105 % se il prezzo di mercato è inferiore al 98 % e superiore o uguale al 96 % del prezzo d'orientamento;
- c) 110 % se il prezzo di mercato è inferiore al 96 % e superiore o uguale al 90 % del prezzo d'orientamento;
- d) 114 % se il prezzo di mercato è inferiore al 90 % del prezzo d'orientamento;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 805/68, il prelievo di base per le carni di cui all'allegato dello stesso regolamento, sezioni a), c) e d), è uguale a quello determinato per i bovini, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3114/83⁽⁴⁾;considerando che i prezzi d'orientamento validi per i bovini adulti a decorrere dal 6 luglio 1987 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 1891/87 del Consiglio⁽⁵⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 586/77 dispone che il prelievo di base venga calcolato secondo il metodo precisato nel suo articolo 3 tenendo conto dell'insieme dei prezzi d'offerta franco frontiera rappresentativi della Comunità, stabiliti per i prodotti di ciascuna delle categorie e presentazioni previste dall'articolo 2 e risultanti in particolare dai prezzi indicati nei documenti doganali che scortano i prodotti importati in provenienza dai paesi terzi o dagli altri elementi d'informazione concernenti i prezzi all'esportazione praticati dai paesi terzi;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10.
⁽⁴⁾ GU n. L 303 del 5. 11. 1983, pag. 16.
⁽⁵⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987.

considerando che non si deve tuttavia tenere conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative; che devono del pari essere esclusi i prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che, qualora per una o più delle categorie di animali vivi o delle presentazioni di carni non possa essere constatato un prezzo d'offerta franco frontiera, si applica ai fini del calcolo l'ultimo prezzo disponibile;

considerando che, se il prezzo d'offerta franco frontiera differisce di meno di 0,60 ECU per 100 kg di peso vivo da quello precedentemente considerato per il calcolo del prelievo, quest'ultimo prezzo deve essere mantenuto;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 805/68, viene fissato per taluni paesi terzi un prelievo di base specifico tenendo conto della differenza tra il prezzo d'orientamento, da un lato, e la media dei prezzi constatati durante un periodo determinato, maggiorata dell'incidenza del dazio doganale, dall'altro;

considerando che il regolamento (CEE) n. 611/77 della Commissione, del 18 marzo 1977⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 925/77⁽²⁾, ha previsto che il prelievo specifico per i prodotti originari e provenienti dall'Austria, dalla Svezia e dalla Svizzera sia fissato sulla base della media ponderata dei corsi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi di tali paesi terzi; che i coefficienti di ponderazione e i mercati rappresentativi sono fissati negli allegati del regolamento (CEE) n. 611/77;

considerando che, per il calcolo del prelievo specifico, è tenuto conto della media dei prezzi soltanto se il relativo importo supera di almeno 1,21 ECU per 100 kg di peso vivo il prezzo d'offerta franco frontiera determinato in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68;

considerando che, se la media dei prezzi differisce di meno di 0,60 ECU per 100 kg di peso vivo da quella precedentemente considerata per il calcolo del prelievo, quest'ultima media può essere mantenuta;

considerando che, qualora uno o più dei suddetti paesi terzi adottino, soprattutto per motivi di ordine sanitario, misure aventi un'incidenza sui corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati prima dell'applicazione di tali misure;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è quello stabilito in base ai prezzi constatati, durante un periodo da

stabilirsi, sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini adulti o delle loro carni, tenendo conto dell'importanza delle diverse categorie e della consistenza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro;

considerando che il prezzo dei bovini adulti constatato sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti di ponderazione, dei prezzi che si sono formati durante un periodo di sette giorni nello stesso Stato membro, ad un'identica fase del commercio all'ingrosso, per le qualità di bovini adulti o di carni di tali animali; che, il prezzo dei bovini adulti, rilevato sul mercato rappresentativo o sui mercati rappresentativi del Regno Unito, è rettificato in funzione dell'importo del premio concesso ai produttori in applicazione del regolamento (CEE) n. 1347/86⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87⁽⁴⁾; che i mercati rappresentativi, le categorie e le qualità dei prodotti e i coefficienti di ponderazione sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi di bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3003/87⁽⁶⁾;

considerando che, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascuno di tali mercati; che, per i mercati rappresentativi tenuti più volte durante il periodo di sette giorni, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato; che per l'Italia il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti speciali di ponderazione fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77, dei prezzi registrati nelle zone eccedentarie e deficitarie; che il prezzo registrato nella zona eccedentaria è pari alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascun mercato all'interno di tale zona; che per il Regno Unito i prezzi medi ponderati dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Gran Bretagna, da un lato, e dell'Irlanda del Nord, dall'altro, sono moltiplicati per il coefficiente fissato nello stesso allegato II;

considerando che, qualora i corsi non risultino da prezzi « peso vivo, tasse escluse », si applicano ai corsi delle varie categorie e qualità i coefficienti di conversione in peso vivo fissati nell'allegato II di detto regolamento; che, per quanto riguarda l'Italia, tali corsi sono preventivamente maggiorati o diminuiti degli importi correttivi fissati nello stesso allegato;

⁽¹⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 109 del 30. 4. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 40.

⁽⁴⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 285 dell'8. 10. 1987, pag. 11.

considerando che, se uno o più Stati membri adottano, soprattutto per motivi di ordine sanitario o veterinario, misure aventi un'incidenza sull'evoluzione normale dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati in causa ovvero prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati su detti mercati prima dell'applicazione di tali misure;

considerando che, in mancanza di informazioni, i corsi registrati sui mercati rappresentativi della Comunità sono determinati tenendo conto, in particolare, delle ultime quotazioni note;

considerando che, finché il prezzo dei bovini adulti constatato sui mercati rappresentativi della Comunità differisce di meno di 0,24 ECU per 100 kg di peso vivo dal prezzo precedentemente considerato, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che i prelievi devono essere fissati nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità; che occorre inoltre tener conto del regolamento (CEE) n. 314/83 del Consiglio, del 24 gennaio 1983, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia⁽¹⁾, del regolamento (CEE) n. 287/82 del Consiglio, del 3 febbraio 1982, che definisce il regime da applicare alle importazioni di prodotti originari della Jugoslavia a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità⁽²⁾, nonché del regolamento (CEE) n. 3349/81 del Consiglio, del 24 novembre 1981, che prevede una diminuzione del prelievo da applicare all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti del settore delle carni bovine originari e provenienti dalla Jugoslavia⁽³⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1821/87⁽⁵⁾, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che le diverse presentazioni di carni bovine sono state definite con regolamento (CEE) n. 586/77;

considerando che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata;

considerando che i prelievi e i prelievi specifici sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese e si applicano a decorrere dal primo lunedì del mese successivo; che tali prelievi possono essere modificati nell'intervallo tra due fissazioni in caso di modifica del prelievo di base o del prelievo di base specifico o in funzione della variazione dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune⁽⁶⁾, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nuova « nomenclatura combinata » che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce la Nimex;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato su loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁸⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle disposizioni dei regolamenti di cui sopra, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 gennaio 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 30 del 6. 2. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 339 del 26. 11. 1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 102.

⁽⁶⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 dicembre 1987, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate ⁽¹⁾

(ECU/100 kg)

Codice NC	Iugoslavia ⁽²⁾	Austria/Svezia/ Svizzera	Altri paesi terzi
— Peso vivo —			
0102 90 10	57,560	30,171	131,237
0102 90 31	57,560	30,171	131,237
0102 90 33	57,560	30,171	131,237
0102 90 35	57,560	30,171	131,237
0102 90 37	57,560	30,171	131,237
— Peso netto —			
0201 10 10	109,364	57,325	249,350
0201 10 90	109,364	57,325	249,350
0201 20 11	109,364	57,325	249,350
0201 20 19	109,364	57,325	249,350
0201 20 31	87,491	45,860	199,479
0201 20 39	87,491	45,860	199,479
0201 20 51	131,237	68,790	299,220
0201 20 59	131,237	68,790	299,220
0201 20 90	—	85,988	374,025
0201 30	—	98,358	427,832
0206 10 95	—	98,358	427,832
0210 20 10	—	85,988	374,025
0210 20 90	—	98,358	427,832
0210 90 41	—	98,358	427,832
0210 90 90	—	98,358	427,832
1602 50 10	—	98,358	427,832
1602 90 61	—	98,358	427,832

⁽¹⁾ In conformità del regolamento (CEE) n. 486/58, i prelievi non sono applicabili ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽²⁾ Questo prelievo si applica solamente ai prodotti che sono conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1725/80 (GU n. L 170 del 3. 7. 1980, pag. 4).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3959/87 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1987

che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68, si applica un prelievo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento; che l'articolo 12 ha definito l'importo di tale prelievo in relazione ad una percentuale del prelievo di base;

considerando che il prelievo di base per le carni congelate di cui all'allegato, sezione b), sottovoci 0202 10 00 e 0202 20 10, dello stesso regolamento viene determinato tenendo conto della differenza tra:

- da un lato, il prezzo d'orientamento moltiplicato per un coefficiente che rappresenta il rapporto esistente nella Comunità tra il prezzo delle carni fresche di una categoria concorrenziale rispetto alle carni congelate in causa della stessa presentazione e il prezzo medio dei bovini adulti, e
- dall'altro lato, il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità delle carni congelate, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale e di un importo forfettario che rappresenta le spese specifiche per le operazioni d'importazione;

considerando che il coefficiente di cui sopra, calcolato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68, è stato fissato a 1,69 e che l'importo forfettario di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), dello stesso regolamento è stato fissato a 6,65 ECU con regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3114/83⁽⁴⁾;

considerando che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari a:

- a) al 75 % se il prezzo di mercato è inferiore o uguale al 102 % del prezzo d'orientamento;
- b) al 50 % se il prezzo di mercato è superiore al 102 % e inferiore o uguale al 104 % del prezzo d'orientamento;
- c) al 25 % se il prezzo di mercato è superiore al 104 % e inferiore o uguale al 106 % del prezzo d'orientamento;
- d) allo 0 % se il prezzo di mercato è superiore al 106 % del prezzo d'orientamento;

che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è uguale o inferiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari a:

- a) 100 % se il prezzo di mercato è superiore o uguale al 98 % del prezzo d'orientamento;
- b) 105 % se il prezzo di mercato è inferiore al 98 % e superiore o uguale al 96 % del prezzo d'orientamento;
- c) 110 % se il prezzo di mercato è inferiore al 96 % e superiore o uguale al 90 % del prezzo d'orientamento;
- d) 114 % se il prezzo di mercato è inferiore al 90 % del prezzo d'orientamento;

considerando che i prezzi d'orientamento validi per i bovini adulti a decorrere dal 6 luglio 1987 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 1891/87 del Consiglio⁽⁵⁾;

considerando che per le carni congelate il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità viene determinato in funzione del prezzo del mercato mondiale stabilito sulla base delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso di un determinato periodo precedente la determinazione del prelievo di base, tenendo conto fra l'altro:

- dell'evoluzione prevedibile del mercato delle carni congelate,
- dei prezzi più rappresentativi sul mercato dei paesi terzi per le carni fresche o refrigerate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni congelate, e
- dell'esperienza acquisita;

considerando che il prelievo di base per le carni congelate di cui all'allegato, sezione b), sottovoci 0202 20 50, 0202 20 90, 0202 30 10, 0202 30 50 e 0202 30 90, del regolamento (CEE) n. 805/68 è uguale a quello determinato per il prodotto delle sottovoci 0202 10 00 e

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987.⁽³⁾ GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10.⁽⁴⁾ GU n. L 303 del 5. 11. 1983, pag. 16.⁽⁵⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987.

0202 20 10, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 586/77;

considerando che per la determinazione dei prezzi d'offerta franco frontiera non viene tenuto conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative; che devono del pari essere esclusi i prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che, finché il prezzo d'offerta franco frontiera delle carni congelate differisce di meno di 1 UC per 100 kg da quello precedentemente considerato per il calcolo del prelievo, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è quello stabilito in base ai prezzi constatati, durante un periodo da stabilirsi, sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini adulti o delle loro carni, tenendo conto dell'importanza delle diverse categorie e della consistenza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro;

considerando che il prezzo dei bovini adulti constatato sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti di ponderazione, dei prezzi che si sono formati durante un periodo di sette giorni nello stesso Stato membro, ad un'identica fase del commercio all'ingrosso, per le qualità di bovini adulti o di carni di tali animali; che, il prezzo dei bovini adulti, rilevato sul mercato rappresentativo o sui mercati rappresentativi del Regno Unito, è rettificato in funzione dell'importo del premio concesso ai produttori in applicazione del regolamento (CEE) n. 1347/86⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87⁽²⁾; che i mercati rappresentativi, le categorie e le qualità dei prodotti e i coefficienti di ponderazione sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3003/87⁽⁴⁾;

considerando che, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascuno di tali mercati; che, per i mercati rappresen-

tativi tenuti più volte durante il periodo di sette giorni, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato; che per l'Italia il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti speciali di ponderazione fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77, dei prezzi registrati nelle zone eccedentarie e deficitarie; che il prezzo registrato nella zona eccedentaria è pari alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascun mercato all'interno di tale zona; che per il Regno Unito i prezzi medi ponderati dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Gran Bretagna, da un lato, e dell'Irlanda del Nord, dall'altro, sono moltiplicati per il coefficiente fissato nello stesso allegato II;

considerando che, qualora i corsi non risultino da prezzi « peso vivo, tasse escluse », si applicano ai corsi delle varie categorie e qualità i coefficienti di conversione in peso vivo fissati nell'allegato II di detto regolamento; che, per quanto riguarda l'Italia, tali corsi sono preventivamente maggiorati o diminuiti degli importi correttivi fissati nello stesso allegato;

considerando che, se uno o più Stati membri adottano, soprattutto per motivi di ordine sanitario o veterinario, misure aventi un'incidenza sull'evoluzione normale dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati in causa ovvero prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati su detti mercati prima dell'applicazione di tali misure;

considerando che, in mancanza di informazioni, i corsi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità sono determinati tenendo conto, in particolare, delle ultime quotazioni note;

considerando che, finché il prezzo dei bovini adulti constatato sui mercati rappresentativi della Comunità differisce di meno di 0,24 ECU per 100 kg di peso vivo dal prezzo precedentemente considerato, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che i prelievi devono essere fissati nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1821/87⁽⁶⁾, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che le diverse presentazioni di carni congelate sono state definite con regolamento (CEE) n. 586/77;

⁽¹⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 40.

⁽²⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 285 dell'8. 10. 1987, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 102.

considerando che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata;

considerando che i prelievi sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese e si applicano a decorrere dal primo lunedì del mese successivo; che tali prelievi possono essere modificati nell'intervallo tra due fissazioni in caso di modifica del prelievo di base o in funzione della variazione dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nuova « nomenclatura combinata » che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce la Nimexe;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽³⁾,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle disposizioni dei regolamenti di cui sopra, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per le carni congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 dicembre 1987, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate (*)

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo
	— Peso netto —
0202 10 00	238,299
0202 20 10	238,299
0202 20 30	190,639
0202 20 50	297,874
0202 20 90	357,448
0202 30 10	297,874
0202 30 50	297,874
0202 30 90	409,873
0206 29 91	409,873

(*) In conformità del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3960/87 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1987

che fissa i massimali indicativi e i quantitativi « obiettivo » applicabili nel 1988 nel quadro del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare agli articoli 83, e 84, paragrafo 2, secondo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS)⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2297/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che le modalità comuni di applicazione dell'MCS sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2159/87⁽⁴⁾; che il massimale indicativo e il quantitativo obiettivo applicabili per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987, nonché le modalità particolari di applicazione del regime MCS sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3955/86 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che occorre stabilire il massimale indicativo, il rispettivo tasso di progressione ed il quantitativo obiettivo applicabili nel 1988 e modificare, alla luce dell'esperienza acquisita, alcune delle modalità previste dal regolamento (CEE) n. 3955/86, in particolare quelle relative alla periodicità di gestione, alla validità dei titoli e alla definizione degli operatori; che per ragioni di chiarezza è opportuno sostituire detto regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il 1988, i massimali indicativi nonché i quantitativi obiettivo che possono essere importati in Spagna in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 figurano in allegato.

2. Il tasso di progressione del massimale indicativo è pari al 17,6 %.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, 100 chilogrammi di carne non disossata corrispondono a 77 chilogrammi di carne disossata.

Articolo 3

In deroga al disposto dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 574/86:

- le domande di titolo MCS possono essere presentate esclusivamente nei primi dieci giorni di ciascun periodo di due mesi;
- i titoli MCS sono rilasciati il ventunesimo giorno di ciascun periodo di due mesi.

Articolo 4

Il richiedente deve essere una persona fisica o giuridica che al momento della presentazione della domanda esercita da almeno dodici mesi un'attività nell'ambito degli scambi di prodotti del settore delle carni bovine tra gli Stati membri o con paesi terzi, debitamente iscritta in un registro pubblico di uno Stato membro.

Articolo 5

I titoli MCS possono essere richiesti per i prodotti contemplati:

- in una delle sottovoci della nomenclatura combinata indicate nell'allegato;
- oppure in uno dei gruppi di sottovoci della nomenclatura combinata figuranti nell'allegato.

Articolo 6

Per ciascuno dei quantitativi obiettivo figuranti in allegato, la somma dei quantitativi chiesti nei titoli MCS da uno stesso operatore nel corso di uno stesso periodo di due mesi non può superare il 20 % del rispettivo quantitativo.

Articolo 7

Nel corso del primo semestre di ogni anno, il quantitativo massimo per il quale possono essere rilasciati i titoli MCS con frequenza bimensile ammonta al 30 % dei quantitativi obiettivo indicati nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 24. 7. 1986, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 202 del 23. 7. 1987, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU n. L 365 del 24. 12. 1986, pag. 55.

Articolo 8

Il titolo MCS istituito in virtù degli articoli 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 569/86 è valido 90 giorni per tutti i prodotti figuranti in allegato a decorrere dalla data del rilascio a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 574/86.

Articolo 9

La cauzione relativa ai titoli MCS è pari a:
— 5 ECU/capo per i bovini vivi e a

— 4 ECU/100 kg per tutti gli altri prodotti figuranti in allegato.

Articolo 10

Il regolamento (CEE) n. 3955/86 è abrogato.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

Gruppo	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale indicativo	Quantitativo obiettivo
1	0102 90	— Animali vivi della specie bovina diversi dai riproduttori di razza pura per corrida (in capi)	36 700	14 850
2	0201 10 0201 20	— Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate non disossate		
3	0201 30	— Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate disossate (in tonnellate equivalente peso carcasse)	5 500	2 475
4	0202 10 0202 20	— Carni di animali della specie bovina congelate, non disossate		
5	0202 30	— Carni di animali della specie bovina congelate, disossate		
6	0206 10 91 0206 10 95 0206 10 99 0206 21 00 0206 22 90 0206 29 91 0206 29 99	— Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate		
7	0210 20 10	— Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate, non disossate		
8	0210 20 90 0210 90 41 0210 90 49 0210 90 90	— Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie disossate (in tonnellate equivalente peso carcasse)	20 047,5	20 047,5

REGOLAMENTO (CEE) N. 3961/87 DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 1987****che fissa i contingenti applicabili nel 1988 alle importazioni in Spagna di prodotti del settore delle carni bovine provenienti dai paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 491/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Spagna di taluni prodotti agricoli provenienti dai paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, e l'articolo 3,considerando che a norma dell'articolo 77 dell'atto di adesione, la Spagna può applicare, fino al 31 dicembre 1995, restrizioni quantitative alle importazioni in provenienza dai paesi terzi; che le restrizioni riguardano i prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore delle carni bovine; che i contingenti iniziali, in volume, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del settore delle carni bovine e le modalità di applicazione del regime delle restrizioni quantitative applicabili in tale settore sono stati stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1870/86 della Commissione ⁽²⁾; che i contingenti nel 1987 sono stati stabiliti dal regolamento (CEE) n. 218/87 della Commissione ⁽³⁾;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

considerando che occorre fissare i contingenti applicabili nel 1988;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I contingenti dei prodotti del settore delle carni bovine di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 491/86 applicabili, nel 1988, all'importazione in Spagna di tali prodotti provenienti dai paesi terzi sono fissati dall'allegato del presente regolamento.

2. Restano applicabili le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 3 e degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1870/86.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. L 162 dell'1. 8. 1986, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1987, pag. 7.

ALLEGATO

Gruppo	Codice NC	Designazione delle merci	Contingente 1988
1	0102 90	— Animali vivi della specie bovina diversi dai riproduttori di razza pura per corrida (in capi)	370
2	0201 10 0201 20	— Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate non disossate	560
3	0201 30	— Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate disossate (in tonnellate equivalente peso carcasse)	
4	0202 10 0202 20	— Carni di animali della specie bovina congelate, non disossate	1 690
5	0202 30	— Carni di animali della specie bovina congelate, disossate (in tonnellate equivalente peso carcasse)	
6	0206 10 91 0206 10 95 0206 10 99 0206 21 00 0206 22 90 0206 29 91 0206 29 99	— Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	3 320
7	0210 20 10	— Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate, non disossate	
8	0210 20 90 0210 90 41 0210 90 49 0210 90 90	— Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie disossate (in tonnellate equivalente peso carcasse)	

REGOLAMENTO (CEE) N. 3962/87 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 1146/86 che adotta misure di salvaguardia all'importazione delle patate dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 2,considerando che il regolamento (CEE) n. 2748/75 del Consiglio⁽³⁾ ha stabilito le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore dei cereali;considerando che con il regolamento (CEE) n. 1146/86, del 18 aprile 1986⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2335/87⁽⁵⁾, la Commissione ha sospeso, quale misure di salvaguardia, il rilascio dei titoli di importazione per le patate dolci destinate all'alimentazione animale; che tale sospensione è stata temperata dal regolamento (CEE) n. 474/87 della Commissione⁽⁶⁾ per non interrompere in maniera duratura le tradizionali correnti di scambio e mantenere in questo modo l'importazione annua di 600 000 t di patate dolci originarie della Repubblica popolare cinese e di 5 000 t di patate originarie di altri paesi; che attualmente tali massimali sono esauriti;considerando che in attesa dell'adozione da parte del Consiglio del regime applicabile all'importazione di patate dolci e di fecola di manioca destinate a determinate utilizzazioni, in esecuzione degli accordi stipulati recentemente nell'ambito del GATT, nonché per evitare una nuova e inopportuna interruzione delle correnti tradizionali di scambio con i paesi esportatori, è opportuno permettere le importazioni di patate dolci destinate all'alimentazione animale nei limiti dei massimali precedentemente stabiliti per il 1987 e a norma delle modalità finora seguite; che dette modalità sono complementari o derogative alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relative ai prodotti agricoli⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2082/87⁽⁸⁾;

considerando che è opportuno adeguare la denominazione tariffaria dei prodotti in esame per tener conto

dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 1988, della nuova nomenclatura combinata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1146/86 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 1

1. Il rilascio di titoli di importazione di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è sospeso per le patate dolci di cui alla sottovoce 0714 20 00 della nomenclatura combinata.

2. Tuttavia, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento possono essere rilasciati titoli d'importazione per i prodotti di cui al paragrafo 1:

- a) entro un massimale di 600 000 t per le domande in cui figura l'origine Repubblica popolare cinese;
- b) entro un massimale di 5 000 t per le domande in cui figura un'origine diversa da quella di cui alla lettera a).

In deroga al disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 593/86 della Commissione⁽¹⁾, le domande di titolo possono essere presentate in tutti gli Stati membri e i titoli rilasciati sono validi in tutti e dodici gli Stati membri.Non sono applicabili le disposizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 1, terzo trattino e dall'articolo 8, paragrafi 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione⁽²⁾.

La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 14, l'indicazione del paese d'origine. Il titolo obbliga ad importare da detto paese.

Per l'importazione di prodotti originari della Repubblica popolare cinese, la domanda di titolo è ricevibile solo se corredata dell'originale di un documento di esportazione rilasciato dal governo in conformità del modello figurante in allegato.

Tale documento di esportazione è di colore blu.

3. In deroga al disposto dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2042/75⁽³⁾ della Commissione, l'importo della cauzione relativa ai titoli d'importazione per le domande di cui al paragrafo 2, lettera b) è pari a 20 ECU per tonnellata.⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 357 del 19. 12. 1987, pag. 12.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 85.⁽⁴⁾ GU n. L 103 del 19. 4. 1986, pag. 58.⁽⁵⁾ GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 65.⁽⁶⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 15.⁽⁷⁾ GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 195 del 16. 7. 1987, pag. 11.

4. Per l'applicazione del paragrafo 2 le autorità competenti trasmettono ogni giorno alla Commissione, mediante telex, le indicazioni contenute nelle domande di titolo relativamente:

- al nome del richiedente,
- ai quantitativi richiesti,
- all'origine dei prodotti,
- se si tratta di un'importazione originaria della Repubblica popolare cinese, al numero del documento di esportazione e al nome della nave.

I titoli di importazione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, a meno che nel frattempo non siano state adottate misure particolari. In caso di non disponibilità dei quantitativi richiesti, i titoli sono rilasciati limitatamente ai quantitativi comunicati dalla Commissione mediante telex.

(¹) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 6.

(²) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

(³) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.

2. All'articolo 1 bis, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

* 1. Le disposizioni previste dall'articolo 1 non si applicano alle patate dolci di cui alla sottovoce 0714 20 00 della nomenclatura combinata, di un tipo destinato di norma al consumo umano diretto, che all'atto dell'espletamento delle formalità doganali d'immissione al consumo:

- siano condizionate in partite di peso inferiore o pari a 20 kg;
- abbiano un prezzo franco frontiera pari almeno a 85 ECU per quintale. »

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 474/85 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 3963/87 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1987

che proroga il controllo comunitario delle importazioni di taluni prodotti originari del Giappone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1243/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

previa consultazione nell'ambito del comitato previsto dal suddetto regolamento,

considerando che il regolamento (CEE) n. 653/83 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4088/86⁽⁴⁾, ha istituito, sino al 31 dicembre 1987, un controllo comunitario a posteriori delle importazioni di taluni prodotti originari del Giappone;

considerando che è necessario continuare a mantenere per l'anno 1988 una sorveglianza a posteriori delle importazioni dei prodotti ripresi in allegato, originari del Giappone;

considerando che le ragioni che sono alla base del regolamento (CEE) n. 653/83 restano valide per l'essenziale e che è pertanto opportuno prorogare il regime di controllo

previsto per i prodotti che figurano nell'allegato di detto regolamento;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 653/83 la data del 31 dicembre 1983 è sostituita dal 31 dicembre 1988.

Articolo 2

La lista dei codici Nimex in allegato al regolamento (CEE) n. 653/83 è modificata in base alla tabella di cui in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1987.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 77 del 23. 3. 1983, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1986, pag. 60.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

Código Nimexe (1985) NIMEXE-nummer (1985) NIMEXE-Kennziffern (1985) Κώδικας NIMEXE (1985) (Nimexe) Code (1985) Code Nimexe (1985) Codice Nimexe (1985) NIMEXE-code (1985) Código Nimexe (1985)	Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC	Código Nimexe (1985) NIMEXE-nummer (1985) NIMEXE-Kennziffern (1985) Κώδικας NIMEXE (1985) (Nimexe) Code 1985 Code Nimexe (1985) Codice Nimexe (1985) NIMEXE-code (1985) Código Nimexe (1985)	Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC
84.45-12	8458 11 10	85.14-40	8518 21 90
84.45-14	ex 8458 11 91 ex 8458 91 10 ex 8458 91 90		8518 22 90 8518 29 90
84.45-16	ex 8458 11 99 ex 8458 91 10 ex 8458 91 90	85.14-60	8518 40 91 8518 50 90 8518 40 99
84.45-36	ex 8457 20 00 ex 8457 30 00 ex 8459 10 00 ex 8459 31 00	85.15-45	8528 10 60 8528 20 10
84.45-37	ex 8457 20 00 ex 8457 30 00 ex 8459 10 00 ex 8459 40 10	85.15-46	ex 8528 10 71 ex 8528 10 73 ex 8528 10 79
84.45-48	ex 8457 10 00 ex 8457 20 00 ex 8457 30 00 ex 8459 10 00 ex 8459 51 00 ex 8459 61 10 ex 8459 61 91 ex 8459 61 99	85.15-47	ex 8528 10 50 ex 8528 10 71
84.45-51	ex 8457 10 00 ex 8457 20 00 ex 8457 30 00 ex 8459 10 00 ex 8459 21 91 ex 8459 21 99	85.15-48	ex 8528 10 50 ex 8528 10 73
84.45-64	ex 8457 10 00 ex 8457 30 00 ex 8459 21 10 ex 8459 21 91 ex 8459 21 99 ex 8459 31 00 ex 8459 40 10 ex 8459 51 00 ex 8459 61 10 ex 8459 61 91 ex 8459 61 99 ex 8459 70 00	85.15-51	8528 10 40 ex 8528 10 50 ex 8528 10 79
84.45-94	ex 8457 20 00 ex 8457 30 00 8461 90 00	85.21-10	8540 11 10
		85.21-11	8540 11 30
		85.21-12	8540 11 90
		87.07-21	ex 8427 10 10
		87.07-24	ex 8427 20 19
		87.07-25	ex 8427 10 90
		87.07-27	ex 8427 20 90
		87.09-59	8711 20 91 8711 20 99
		92.11-20	8519 99 10
		92.11-91	8521 10 31 8521 10 10 8521 10 39 8528 10 11 8521 10 90 8528 10 19
		92.11-99	8521 90 00 8528 10 30

REGOLAMENTO (CEE) N. 3964/87 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1987

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/77⁽⁴⁾, ha fissato le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi;considerando che le condizioni di concessione di restituzioni particolari all'esportazione per certe carni bovine e certe conserve sono state adottate dai regolamenti (CEE) n. 32/82⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3169/87⁽⁶⁾, (CEE) n. 1964/82⁽⁷⁾, (CEE) n. 74/84⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3169/87 e (CEE) n. 2388/84⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3425/86⁽¹⁰⁾;considerando che i regolamenti (CEE) n. 2908/85⁽¹¹⁾, (CEE) n. 142/86⁽¹²⁾, (CEE) n. 1055/87⁽¹³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1416/87⁽¹⁴⁾ e (CEE) n. 3815/87⁽¹⁵⁾ hanno definito le condizioni relative all'esportazione di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate;

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine porta a fissare la restituzione come segue;

considerando che, data l'attuale situazione del mercato nella Comunità e le possibilità di smercio, segnatamente in taluni paesi terzi, devono essere concesse restituzioni all'esportazione dei bovini adulti maschi di peso vivo uguale o superiore a 300 kg e degli altri bovini di peso vivo uguale o superiore a 250 kg; che l'esperienza acquisita negli ultimi anni ha dimostrato che è opportuno riservare agli animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura, di peso uguale o superiore a 250 kg per le femmine ed a 300 kg per i maschi, un trattamento identico a quello di cui beneficiano gli altri bovini, pur sottoponendole a particolari formalità amministrative;

considerando che è inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato alla sottovoce 0201 della nomenclatura combinata di talune carni congelate che figurano nell'allegato alla sottovoce 0202, di certe frattaglie che figurano nell'allegato alla sottovoce 0206 e di talune preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato alle sottovoci 1602 50 10 e 1602 90 61;

considerando che, tenuto conto delle caratteristiche molto differenti dei prodotti di cui alle sottovoci 0201 20 90 700 e 0202 20 90 100 utilizzate in materia di restituzioni è opportuno concedere la restituzione soltanto per i pezzi nei quali il peso delle ossa non supera un terzo;

considerando che è altresì opportuno concedere restituzioni per pezzi disossati, freschi o congelati, anche non imballati singolarmente, nonchè per la carne macinata e precisare la formulazione delle sottovoci tariffarie per i pezzi disossati freschi;

considerando che, per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera; che, nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri; che esistono possibilità di esportazione di tali carni e carni salate, secche ed affumicate, verso certi paesi terzi dell'Africa e del medio e vicino Oriente; che è necessario tener conto di tale situazione, fissando una restituzione in conformità;

considerando che per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato alle sottovoci 1602 50 90 e 1602 90 69 la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo sensibilmente uguale a quella concessa fino ad oggi agli esportatori;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987.⁽³⁾ GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.⁽⁴⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16.⁽⁵⁾ GU n. L 4 dell'8. 1. 1982, pag. 11.⁽⁶⁾ GU n. L 301 del 24. 10. 1987, pag. 21.⁽⁷⁾ GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48.⁽⁸⁾ GU n. L 10 del 13. 1. 1984, pag. 32.⁽⁹⁾ GU n. L 221 del 18. 8. 1984, pag. 28.⁽¹⁰⁾ GU n. L 316 dell'11. 11. 1986, pag. 9.⁽¹¹⁾ GU n. L 279 del 19. 10. 1985, pag. 18.⁽¹²⁾ GU n. L 19 del 25. 1. 1986, pag. 8.⁽¹³⁾ GU n. L 103 del 15. 4. 1987, pag. 10.⁽¹⁴⁾ GU n. L 135 del 23. 5. 1987, pag. 18.⁽¹⁵⁾ GU n. L 357 del 19. 12. 1987, pag. 24.

considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile;

considerando che, a motivo della creazione della nomenclatura combinata con regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁾, la nomenclatura applicabile alle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli a decorrere dal 1° gennaio 1988 è stata stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 ⁽²⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato su loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un

periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei prodotti per la cui esportazione è accordata la restituzione di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68 e gli importi di questa restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 dicembre 1987, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

(ECU/100 kg)

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (*)	Ammontare delle restituzioni (°)	
		— Peso vivo —	
0102 10 00 190	01	80,00	
	01	80,00	
	0102 90 31 900	02	68,50
		03	68,50
		04	55,50
		05	55,50
0102 90 33 900	06	25,50	
	02	68,50	
	03	68,50	
	04	55,50	
	05	55,50	
0102 90 35 900	06	25,50	
	02	72,00	
	03	72,00	
	04	58,50	
	05	58,50	
0102 90 37 900	06	27,50	
	02	72,00	
	03	72,00	
	04	58,50	
	05	58,50	
0201 10 10 100	06	27,50	
	02	79,50	
	03	73,50	
	04	65,00	
	05	65,00	
	06	32,50	
0201 10 10 900	02	107,50	
	03	101,50	
	04	88,00	
	05	88,00	
	06	44,00	
	0201 10 90 110 (*)	02	94,50
03		88,50	
04		71,50	
05		71,50	
06		36,00	
0201 10 90 190		02	79,50
	03	73,50	
	04	65,00	
	05	65,00	
	06	32,50	
			— Peso netto —

<i>(ECU/100 kg)</i>		
Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (*)	Ammontare delle restituzioni (*)
		— Peso netto —
0201 10 90 910 (*)	02	128,50
	03	122,50
	04	97,00
	05	97,00
	06	48,50
0201 10 90 990	02	107,50
	03	101,50
	04	88,00
	05	88,00
	06	44,00
0201 20 11 000	02	107,50
	03	101,50
	04	88,00
	05	88,00
	06	44,00
0201 20 19 100 (*)	02	128,50
	03	122,50
	04	97,00
	05	97,00
	06	48,50
0201 20 19 900	02	107,50
	03	101,50
	04	88,00
	05	88,00
	06	44,00
0201 20 31 000	02	79,50
	03	73,50
	04	65,00
	05	65,00
	06	32,50
0201 20 39 100 (*)	02	94,50
	03	88,50
	04	71,50
	05	71,50
	06	36,00
0201 20 39 900	02	79,50
	03	73,50
	04	65,00
	05	65,00
	06	32,50
0201 20 51 100	02	135,50
	03	129,00
	04	110,50
	05	110,50
	06	56,00

<i>(ECU/100 kg)</i>		
Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (*)	Ammontare delle restituzioni (°)
		— Peso netto —
0201 20 51 900	02	79,50
	03	73,50
	04	65,00
	05	65,00
	06	32,50
	0201 20 59 110 (1)	02
03		156,00
04		123,00
05		123,00
06		61,00
0201 20 59 190		02
	03	129,00
	04	110,50
	05	110,50
	06	56,00
	0201 20 59 910 (1)	02
03		88,50
04		71,50
05		71,50
06		36,00
0201 20 59 990		02
	03	73,50
	04	65,00
	05	65,00
	06	32,50
	0201 20 90 100 (2)	02
03		122,50
04		97,00
05		97,00
06		48,50
0201 20 90 300 (2)		02
	03	88,50
	04	71,50
	05	71,50
	06	36,00
	0201 20 90 500 (2)	02
03		156,00
04		123,00
05		123,00
06		61,00

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (*)	(ECU/100 kg)
		Ammontare delle restituzioni (*)
		— Peso netto —
0201 20 90 700	02	79,50
	03	73,50
	04	65,00
	05	65,00
	06	32,50
0201 30 00 050 (*)	07	90,00
0201 30 00 100 (*)	02	231,50
	03	223,00
	04	175,50
	05	175,50
	06	88,00
	08	223,00
0201 30 00 130	02	153,50
	03	144,50
	04	125,00
	05	125,00
	06	62,50
	08	144,50
	09	90,00
0201 30 00 190 (*)	02	109,50
	03	102,50
	04	84,00
	05	84,00
	06	42,00
	08	102,50
	09	90,00
0201 10 00 100	02	72,50
	03	66,50
	04	66,50
	05	66,50
	06	32,00
0201 10 00 900	02	95,50
	03	89,50
	04	89,50
	05	89,50
	06	43,00
0201 20 10 000	02	95,50
	03	89,50
	04	89,50
	05	89,50
	06	43,00

(ECU/100 kg)

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (*)	Ammontare delle restituzioni (*)
		— Peso netto —
0202 20 30 000	02	72,50
	03	66,50
	04	66,50
	05	66,50
	06	32,00
	0202 20 50 100	02
	03	112,50
	04	112,50
	05	112,50
	06	53,50
0202 20 50 900	02	72,50
	03	66,50
	04	66,50
	05	66,50
	06	32,00
	0202 20 90 100	02
03		66,50
04		66,50
05		66,50
06		32,00
0202 30 90 100 (*)		07
0202 30 90 300	02	171,50
	03	163,00
	04	163,00
	05	163,00
	06	77,50
	08	163,00
0202 30 90 500 (*)	02	109,50
	03	102,50
	04	84,00
	05	84,00
	06	42,00
	08	102,50
	09	90,00
	0202 30 90 900	09
0206 10 95 000	02	109,50
	03	102,50
	04	84,00
	05	84,00
	06	42,00
	08	102,50

(ECU/100 kg)

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (*)	Ammontare delle restituzioni (*)
		— Peso netto —
0206 29 91 000	02	109,50
	03	102,50
	04	84,00
	05	84,00
	06	42,00
	08	102,50
0210 20 90 100	10	102,50
	11	60,50
0210 20 90 300	02	102,50
	03	102,50
0210 20 90 500 (*)	02	102,50
	03	102,50
1602 50 10 110	02	115,50
	03	108,00
	04	108,00
	05	108,00
	06	108,00
1602 50 10 130	02	102,50
	03	96,00
	04	96,00
	05	96,00
	06	96,00
1602 50 10 150	02	77,00
	03	77,00
	04	77,00
	05	77,00
	06	77,00
1602 50 10 170	02	51,00
	03	51,00
	04	51,00
	05	51,00
	06	51,00
1602 50 90 110	01	116,00 (*)
1602 50 90 190	01	73,00
1602 50 90 310	01	103,00 (*)
1602 50 90 390	01	65,00
1602 50 90 510	01	77,00 (*)
1602 50 90 590	01	48,50
1602 50 90 700	01	32,50
1602 50 90 800	01	16,00

(ECU/100 kg)

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (*)	Ammontare delle restituzioni (°)
		— Peso netto —
1602 90 61 110	02	51,00
	03	51,00
	04	51,00
	05	51,00
	06	51,00
1602 90 69 100	01	32,50
1602 90 69 500	01	16,00

Note

- (¹) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82 della Commissione (GU n. L 4 dell'8. 1. 1982, pag. 11).
- (²) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 74/84 della Commissione (GU n. L 10 del 13. 1. 1984, pag. 32).
- (³) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione (GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48).
- (⁴) La restituzione per le carni bovine in salamoia è concessa per il peso netto della carne, al netto del peso della salamoia.
- (⁵) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44.
- (⁶) GU L 221 del 18. 8. 1984, pag. 28.
- (⁷) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1986, pag. 39).
- (⁸) Per le destinazioni seguenti:
- 01 paesi terzi,
 - 02 paesi terzi dell'Africa del Nord e del vicino e medio Oriente,
 - 03 paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale ed australe, ad eccezione del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe,
 - 04 Pakistan, Sri Lanka, Birmania, Thailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord e Hong Kong,
 - 05 paesi terzi europei, le Isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, ad eccezione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera,
 - 06 Austria, Svezia e Svizzera,
 - 07 Stati Uniti d'America, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79 (GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44),
 - 08 Polinesia francese e Nuova Caledonia,
 - 09 Canada,
 - 10 paesi terzi dell'Africa del Nord, dell'Africa occidentale, centrale, orientale ed australe, ad eccezione del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe,
 - 11 Svizzera.
- (⁹) In virtù dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 885/68 non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

NB: I paesi sono quelli definiti dal regolamento (CEE) n. 3639/86 (GU n. L 336 del 29. 11. 1986, pag. 46).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3965/87 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1987

che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3906/87⁽²⁾, in particolare gli articoli 8 e 12, paragrafo 1,considerando che i prezzi limite ed i prelievi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 devono essere fissati in anticipo per ogni trimestre secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 2083/87 della Commissione, del 15 luglio 1987, che fissa i prelievi ed i prezzi limite nel settore delle carni suine⁽³⁾;considerando che, in attesa della modifica del regolamento (CEE) n. 2759/75, la Commissione aveva limitato, in via eccezionale, con il regolamento (CEE) n. 3225/87⁽⁴⁾ la fissazione dei prezzi limite e dei prelievi nel settore delle carni suine ad un periodo che scade il 31 dicembre 1987; che dopo che il Consiglio avrà adottato il regolamento (CEE) n. 3906/87, connesso con la creazione della nomenclatura combinata, gli importi relativi al mese di gennaio 1988 possono essere stabiliti in base agli elementi di calcolo che sono serviti per la fissazione dei prezzi limite e dei prelievi decisa con regolamento (CEE) n. 3225/85 e in base ai coefficienti usati per il calcolo dei prelievi sui prodotti derivati risultanti dal regolamento (CEE) n. 3944/87⁽⁵⁾;

considerando che per i prodotti del settore delle carni suine per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nel quadro del GATT, i prelievi sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 616/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo all'applicazione dei prelievi all'importazione dei prodotti del settore delle carni suine provenienti dal Portogallo⁽⁶⁾ ha sospeso l'applicazione dei prelievi alle importazioni dei prodotti del settore delle carni suine in provenienza dal Portogallo a causa della minima differenza di prezzo praticato nella Comunità, da una parte, e nel Portogallo, dall'altra; che questa situazione continua a sussistere;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo che va dal 1° al 31 gennaio 1988, i prezzi limite previsti dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2759/75 per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2766/75, come pure i prelievi previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2759/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono fissati agli importi indicati nell'allegato.
2. Tuttavia, per i prodotti delle sottovoci 0206 30 21, 0206 30 31, 0206 41 91, 0206 49 91, 1501 00 11, 1601 00 10, 1602 10 00, 1602 20 90 o 1602 90 10, per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nel quadro del GATT, i prelievi sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento.
3. Per le importazioni dal Portogallo dei prodotti di cui al paragrafo 1 che vi si trovano in libera circolazione, l'applicazione dei prelievi contemplati ai paragrafo 1 e 2 è sospesa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987.⁽³⁾ GU n. L 195 del 16. 7. 1987, pag. 15.⁽⁴⁾ GU n. L 307 del 29. 10. 1987, pag. 27.⁽⁵⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1987.⁽⁶⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 45.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 dicembre 1987, che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine

Codice NC	Prezzi limite ECU/100 kg	Ammontare dei prelievi ECU/100 kg	Dazio convenzionale consolidato nel quadro del GATT (%)
0103 91 10	65,30	61,78	—
0103 92 11	55,54	52,54	—
0103 92 19	65,30	61,78	—
0203 11 10	84,92	80,34	—
0203 12 11	123,13	116,49	—
0203 12 19	95,11	89,98	—
0203 19 11	95,11	89,98	—
0203 19 13	137,57	130,15	—
0203 19 15	73,88	69,90	—
0203 19 55	137,57	130,15	—
0203 19 59	137,57	130,15	—
0203 21 10	84,92	80,34	—
0203 22 11	123,13	116,49	—
0203 22 19	95,11	89,98	—
0203 29 11	95,11	89,98	—
0203 29 13	137,57	130,15	—
0203 29 15	73,88	69,90	—
0203 29 55	137,57	130,15	—
0203 29 59	137,57	130,15	—
0206 30 21	102,75	97,21	7
0206 30 31	74,73	70,70	4
0206 41 91	102,75	97,21	7
0206 49 91	74,73	70,70	4
0209 00 11	33,97	32,14	—
0209 00 19	37,36	35,35	—
0209 00 30	20,38	19,28	—
0210 11 11	123,13	116,49	—
0210 11 19	95,11	89,98	—
0210 11 31	239,47	226,56	—
0210 11 39	188,52	178,36	—
0210 12 11	73,88	69,90	—
0210 12 19	123,13	116,49	—
0210 19 10	108,70	102,84	—
0210 19 20	118,89	112,48	—
0210 19 30	95,11	89,98	—
0210 19 40	137,57	130,15	—
0210 19 51	137,57	130,15	—
0210 19 59	137,57	130,15	—
0210 19 60	188,52	178,36	—
0210 19 70	236,93	224,15	—
0210 19 81	239,47	226,56	—
0210 19 89	239,47	226,56	—
0210 90 31	102,75	97,21	—
0210 90 39	74,73	70,70	—
1501 00 11	27,17	25,71	3
1501 00 19	27,17	25,71	—
1601 00 10	118,89	128,98	24
1601 00 91	199,56	218,92	—

Codice NC	Prezzi limite ECU/100 kg	Ammontare dei prelievi ECU/100 kg	Dazio convenzionale consolidato nel quadro del GATT (%)
1601 00 99	135,87	145,06	—
1602 10 00	95,11	110,77	26
1602 20 90	110,40	155,45	25
1602 41 10	208,05	224,05	—
1602 42 10	174,09	184,74	—
1602 49 11	208,05	224,05	—
1602 49 13	174,09	184,74	—
1602 49 15	174,09	184,74	—
1602 49 19	114,64	122,59	—
1602 49 30	95,11	110,77	—
1602 49 50	56,90	78,23	—
1602 90 10	110,40	155,45	26
1602 90 51	114,64	122,59	—
1902 20 30	56,90	78,23	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 3966/87 DELLA COMMISSIONE**del 23 dicembre 1987****che proroga il controllo comunitario delle importazioni di magnetoscopi originari della Corea del Sud**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1243/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

previa consultazione nell'ambito del comitato istituito a norma del regolamento suddetto,

considerando che il regolamento (CEE) n. 235/86 della Commissione ⁽³⁾, prorogato dal regolamento (CEE) n. 4087/86 della Commissione ⁽⁴⁾, ha prorogato, sino al 31 dicembre 1987, un controllo comunitario delle importazioni di magnetoscopi originari della Corea del Sud;

considerando che le ragioni che sono alla base del regolamento (CEE) n. 235/86 restano valide per l'essenziale;

che pertanto è opportuno prorogare il regime di controllo per tali prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, del regolamento (CEE) n. 235/86 la data del 31 dicembre 1987 è sostituita da quella del 31 dicembre 1988.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1987.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 29 del 4. 2. 1986, pag. 12.⁽⁴⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1986, pag. 59.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3967/87 DELLA COMMISSIONE**del 23 dicembre 1987****che modifica il regolamento (CEE) n. 805/86 con riferimento all'applicazione di una tassa sul latte scremato in polvere denaturato proveniente dalla Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90, paragrafo 1,

considerando che prima del 1° marzo 1986 sono stati importati in Spagna ingenti quantitativi di latte scremato in polvere precedentemente sottoposto a denaturazione in base alla normativa spagnola, a prezzi inferiori ai prezzi comunitari d'intervento ;

considerando che per evitare che questo latte scremato in polvere sia riesportato in altri Stati membri e vi sia applicato un importo compensativo adesione pari a 0, oppure sia inviato in paesi terzi che beneficiano di restituzione, il regolamento (CEE) n. 805/86 della Commissione⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1412/87⁽²⁾, ha istituito una tassa all'esportazione che copre la differenza tra il prezzo del prodotto importato e il prezzo d'intervento negli altri Stati membri, applicabile fino al 31

dicembre 1987; che si assiste al fenomeno che sono tuttora disponibili in Spagna quantitativi relativamente elevati del prodotto in questione; che occorre pertanto prorogare di un anno la scadenza del 31 dicembre 1987 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/86 la data del « 31 dicembre 1987 » è sostituita dalla data del « 31 dicembre 1988 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 75 del 20. 3. 1986, pag. 15.⁽²⁾ GU n. L 135 del 23. 5. 1987, pag. 14.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3968/87 DELLA COMMISSIONE
del 28 dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 3150/87 e che porta a 700 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento duro panificabile detenuto dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87 ⁽⁴⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3150/87 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3736/87 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 500 000 t di frumento duro detenuto dall'organismo d'intervento italiano; che l'Italia, con una comunicazione in data 10 dicembre 1987, ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 200 000 t del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 700 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento duro detenuto dall'organismo d'intervento italiano;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune

modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 3150/87;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3150/87 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 700 000 t di frumento duro da esportare verso tutti i paesi terzi.
2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 700 000 t di frumento duro figurano nell'allegato I ».

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 3150/87 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 357 del 19. 12. 1987, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 300 del 23. 10. 1987, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 13.

ALLEGATO

« ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Cuneo	8 476,337
Torino	2 851,107
Genova	12 792,700
Venezia	14 950,975
Pavia	15 415,673
Treviso	5 000,000
Verona	7 149,397
Padova	4 084,826
Ravenna	77 111,490
Bologna	24 163,602
Ferrara	107 009,752
Reggio Emilia	25 337,757
Rovigo	12 781,811
Ancona	11 609,536
La Spezia	33 580,565
Firenze	7 126,800
Livorno	20 000,000
Grosseto	19 251,310
Siena	8 325,486
Macerata	1 361,676
Perugia	555,940
Chieti	312,612
Pescara	1 675,396
Viterbo	14 859,859
Roma	22 479,190
Caserta	16 391,625
Napoli	36 044,060
Brindisi	3 000,000
Foggia	109 649,861
Bari	32 941,849
Matera	10 000,000
Caltanissetta	13 315,299
Palermo	10 602,729
Catania	9 790,780

REGOLAMENTO (CEE) N. 3969/87 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1987

che fissa le restituzioni applicabili per il mese di gennaio 1988 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3877/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare ⁽⁵⁾, prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie;

considerando che, per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni;

considerando che le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidetti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio ⁽⁶⁾ ed il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio ⁽⁷⁾, modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 1906/87 ⁽⁸⁾, hanno definito, rispettivamente agli articoli

3 e 6, i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione per i cereali e per i prodotti trasformati a base di cereali; che per quanto riguarda le farine di frumento, i criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75;

considerando che i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio ⁽⁹⁾;

considerando che le restituzioni fissate dal presente regolamento sono valide, senza differenziazione, per tutte le destinazioni;

considerando che, a motivo della creazione della nomenclatura combinata con regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁰⁾, la nomenclatura applicabile alle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli a decorrere dal 1° gennaio 1988 è stata stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 ⁽¹¹⁾

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare, le restituzioni applicabili nel mese di gennaio 1988 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Le restituzioni fissate nel presente regolamento non sono considerate restituzioni differenziate secondo la destinazione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁷⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁸⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽⁹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 dicembre 1987, che fissa le restituzioni applicabili per il mese di gennaio 1988 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

(ECU/t)

Codice prodotto	Ammontare della restituzioni
1001 10 90 000	162,58
1001 90 99 000	105,00
1002 00 00 000	25,00
1003 00 90 000	105,00
1004 00 90 000	—
1005 90 00 000	105,00
1006 20 10 000	234,96
1006 20 90 000	234,96
1006 30 11 000	—
1006 30 19 000	—
1006 30 91 000	293,70
1006 30 99 900	328,94
1006 40 00 000	—
1007 00 90 000	105,00
1101 00 00 130	151,00
1102 20 10 100	177,21
1102 90 10 100	190,95
1102 30 00 000	—
1103 11 10 500	252,00
1103 11 90 100	168,00
1103 13 19 100	227,84
1103 14 00 000	—
1104 12 90 100	256,42
1104 21 50 100	254,60

REGOLAMENTO (CEE) N. 3970/87 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1987

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3877/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio⁽⁵⁾, e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio⁽⁶⁾, che definiscono, rispettivamente nel settore dei cereali e del riso, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di

importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁸⁾, ha definito all'articolo 6 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che è necessario tener conto, in base ai criteri previsti dal regolamento (CEE) n. 2744/75 dei prezzi e delle quantità dei prodotti presi in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo; che, in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2744/75 e dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1077/68 della Commissione⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2764/71⁽¹⁰⁾, per alcuni prodotti occorre ridurre l'importo della restituzione all'esportazione dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa per il prodotto di base;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la restituzione è calcolata tenendo conto del quantitativo di materia prima che determina l'elemento mobile del prelievo; che per alcuni prodotti trasformati il quantitativo di materia prima utilizzata può variare a seconda dell'impiego finale del prodotto; che a seconda del procedimento di fabbricazione utilizzato vengono ottenuti, oltre al prodotto principale, altri prodotti il cui quantitativo e il cui valore possono variare a seconda della natura e della qualità del prodotto principale che ci si propone di fabbricare; che il cumulo delle restituzioni relative ai vari prodotti derivati da uno stesso prodotto di base potrebbe rendere possibili, in casi determinati, esportazioni verso i paesi terzi a prezzi inferiori ai corsi praticati sul mercato mondiale; che di conseguenza per alcuni di tali prodotti, è opportuno limitare la restituzione ad un ammontare che consenta l'accesso al mercato mondiale, garantendo nello stesso tempo il rispetto degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

(¹) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
 (²) GU n. L 357 del 19. 12. 1987, pag. 12.
 (³) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
 (⁴) GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 1.
 (⁵) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.
 (⁶) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

(⁷) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.
 (⁸) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.
 (⁹) GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 1.
 (¹⁰) GU n. L 283 del 24. 12. 1971, pag. 30.

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2806/71 della Commissione ⁽¹⁾ ha stabilito le regole complementari relative alla concessione della restituzione all'esportazione per alcuni prodotti trasformati a base di cereali e di riso;

considerando che a motivo della creazione della nomenclatura combinata con regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, la nomenclatura applicabile alle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli a decorrere dal 1° gennaio 1988 è stata stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 ⁽³⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁵⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Non è fissata alcuna restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 284 del 28. 12. 1971, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 dicembre 1987, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)		(ECU/t)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 100 ^(?)	177,93	1104 22 10 100 ^(?)	209,33
1102 20 10 300 ^(?)	152,51	1104 22 10 900 ^(?)	—
1102 20 10 900 ^(?)	—	1104 22 30 100 ^(?)	222,41
1102 20 90 100 ^(?)	152,51	1104 22 30 900 ^(?)	—
1102 20 90 900 ^(?)	—	1104 22 50 000 ^(?)	—
1102 30 00 000	—	1104 23 10 100 ^(?) ⁽⁶⁾	190,64
1102 90 10 100	190,70	1104 23 10 300 ^(?) ⁽⁶⁾	146,15
1102 90 10 900	129,67	1104 23 10 900	—
1102 90 30 100	235,49	1104 29 10 100 ^(?)	—
1102 90 30 900	—	1104 29 10 900	—
1103 12 00 100	235,49	1104 29 91 000	115,00
1103 12 00 900	—	1104 29 95 000	115,00
1103 13 11 100 ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾	228,76	1104 30 10 000	31,58
1103 13 11 300 ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾	177,93	1104 30 90 000	31,77
1103 13 11 500 ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾	152,51	1107 10 11 000	224,87
1103 13 11 900	—	1107 10 91 000	226,29
1103 13 19 100 ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾	228,76	1108 11 00 100	224,66
1103 13 19 300 ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾	177,93	1108 11 00 900	—
1103 13 19 500 ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾	152,51	1108 12 00 100	187,34
1103 13 19 900	—	1108 12 00 900	—
1103 13 90 100 ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾	152,51	1108 13 00 100	187,34
1103 13 90 900	—	1108 13 00 900	—
1103 14 00 000	—	1108 14 00 100	—
1103 19 10 000	115,00	1108 14 00 900	—
1103 19 30 100	197,05	1108 19 10 100	260,12
1103 19 30 900	—	1108 19 10 900	—
1103 21 00 000	128,86	1108 19 90 100	—
1103 29 20 000	129,67	1108 19 90 900	—
1103 29 30 000	—	1109 00 00 100	112,33
1103 29 40 000	129,63	1109 00 00 900	—
1104 11 90 100	190,70	1702 30 91 000 ⁽⁴⁾	244,72
1104 11 90 900	—	1702 30 99 000 ⁽⁴⁾	187,34
1104 12 90 100	261,66	1702 40 90 000 ⁽⁴⁾	187,34
1104 12 90 300	209,33	1702 90 50 100 ⁽⁴⁾	187,34
1104 12 90 900	—	1702 90 50 900	—
1104 19 10 000	128,86	1702 90 75 000	256,43
1104 19 50 110	203,34	1702 90 79 000	177,98
1104 19 50 130	165,22	2106 90 55 000	187,34
1104 19 50 150	—	2302 10 10 000	30,44
1104 19 50 190	—	2302 10 90 100	30,44
1104 19 50 900	—	2302 10 90 900	—
1104 19 91 000	—	2302 20 10 000	30,44
1104 21 10 100 ^(?)	190,70	2302 20 90 100	30,44
1104 21 10 900 ^(?)	—	2302 20 90 900	—
1104 21 30 100 ^(?)	190,70	2302 30 10 000	30,44
1104 21 30 900 ^(?)	—	2302 30 90 000	30,44
1104 21 50 100 ^(?)	254,26	2302 40 10 000	30,44
1104 21 50 300 ^(?)	203,41	2302 40 90 000	30,44
1104 21 50 900	—	2303 10 11 100	93,67
		2303 10 11 900	—

Note

- (1) Beneficiano della restituzione all'esportazione le semole ed i semolini di granturco
- che hanno una percentuale non superiore al 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron;
 - che hanno una percentuale inferiore al 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron.
- (2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).
- (3) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).
- (4) Tale prodotto di cui alle sottovoci 1702 30 51 e 59 beneficia, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, della stessa restituzione all'esportazione prevista per il prodotto di cui alle sottovoci 1702 30 91 e 99, 1702 40 90 e 1702 90 50.
- (5) Il metodo analitico utilizzato per la determinazione del tenore in sostanze grasse è quello ripreso nell'allegato I (procedura A) della direttiva 84/4/CEE (GU n. L 15 del 18. 1. 1984, pag. 28).
- (6) La procedura da seguire per la determinazione del tenore in sostanze grasse è la seguente :
- il campione dev'essere macinato in maniera tale che 90 % o più possa passare attraverso un setaccio con apertura di maglia di 500 microns e 100 % possa passare attraverso un setaccio con apertura di maglia di 1 000 microns,
 - il metodo analitico utilizzato è quello ripreso nell'allegato I (procedura A) della direttiva 84/4/CEE (GU n. L 15 del 18. 1. 1984, pag. 28).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3971/87 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1987

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che conformemente allo stesso articolo occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali porta a fissare la restituzione ad un importo che compensa il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 944/87⁽⁵⁾, la restituzione degli

alimenti composti a base di cereali deve essere determinata tenendo conto soltanto dei prodotti che entrano nella fabbricazione di alimenti composti e per i quali può essere fissata una restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione, del 29 settembre 1969, relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1349/87⁽⁷⁾, ha previsto che il calcolo della restituzione all'esportazione deve essere basato sulle medie delle restituzioni concesse e dei prelievi calcolati per i cereali di base più comunemente utilizzati, modificate in funzione del prezzo di entrata in vigore nel mese corrente; che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che è opportuno pertanto classificare, in vista di una semplificazione, gli alimenti composti in categorie e fissare la restituzione relativa a ciascuna categoria in base alla quantità dei prodotti cerealicoli contenuti in ognuna delle categorie in causa; che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro composizione e destinazione; che per attuare tale differenziazione è opportuno utilizzare le zone di destinazione determinate nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione, del 27 maggio 1977, recante nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all'esportazione e per determinati titoli d'esportazione nei settori dei cereali e del riso⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1548/87⁽⁹⁾;⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 357 del 19. 12. 1987, pag. 12.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.⁽⁵⁾ GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 2.⁽⁶⁾ GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11.⁽⁷⁾ GU n. L 127 del 16. 5. 1987, pag. 14.⁽⁸⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53.⁽⁹⁾ GU n. L 144 del 4. 6. 1987, pag. 14.

considerando che, a motivo della creazione della nomenclatura combinata con regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁾, la nomenclatura applicabile alle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli a decorrere dal 1° gennaio 1988 è stata stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 ⁽²⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Non è fissata alcuna restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 dicembre 1987, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali (*)

(ECU/tonnellata)

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (2)	Ammontare delle restituzioni
2309 90 31 050	—	—
2309 90 31 110	01	6,82 (3)
	02	—
2309 90 31 190	01	6,80
	02	—
2309 90 31 210	01	13,65 (3)
	02	—
2309 90 31 290	01	13,61
	02	—
2309 90 31 310	01	27,30 (3)
	02	—
2309 90 31 390	01	27,22
	02	—
2309 90 31 900	—	—
2309 90 33 050	—	—
2309 10 33 110	01	6,82 (3)
	02	—
2309 90 33 190	01	6,80
	02	—
2309 90 33 210	01	13,65 (3)
	02	—
2309 90 33 290	01	13,61
	02	—
2309 90 33 310	01	27,30 (3)
	02	—
2309 90 33 390	01	27,22
	02	—
2309 90 33 900	—	—
2309 90 41 050	—	—
2309 90 41 110	01	6,82 (3)
	02	—
2309 90 41 190	01	6,80
	02	—
2309 90 41 210	01	13,65 (3)
	02	—
2309 90 41 290	01	13,61
	02	—
2309 90 41 310	01	27,30 (3)
	02	—
2309 90 41 390	01	27,22
	02	—
2309 90 41 410	01	40,95 (3)
	02	—
2309 90 41 490	01	40,82
	02	—
2309 90 41 510	01	54,60 (3)
	02	—
2309 90 41 590	01	54,43
	02	—

<i>(ECU/tonnellata)</i>		
Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (2)	Ammontare delle restituzioni
2309 90 41 610	01	68,25 (3)
	02	—
2309 90 41 690	01	68,04
	02	—
2309 90 41 900	—	—
2309 90 43 050	—	—
2309 90 43 110	01	6,82 (3)
	02	—
2309 90 43 190	01	6,80
	02	—
2309 90 43 210	01	13,65 (3)
	02	—
2309 90 43 290	01	13,61
	02	—
2309 90 43 310	01	27,30 (3)
	02	—
2309 90 43 390	01	27,22
	02	—
2309 90 43 410	01	40,95 (3)
	02	—
2309 90 43 490	01	40,82
	02	—
2309 90 43 510	01	54,60 (3)
	02	—
2309 90 43 590	01	54,43
	02	—
2309 90 43 610	01	68,25 (3)
	02	—
2309 90 43 690	01	68,04
	02	—
2309 90 43 900	—	—
2309 90 51 050	—	—
2309 90 51 110	01	6,82 (3)
	02	—
2309 90 51 190	01	6,80
	02	—
2309 90 51 210	01	13,65 (3)
	02	—
2309 90 51 290	01	13,61
	02	—
2309 90 51 310	01	27,30 (3)
	02	—
2309 90 51 390	01	27,22
	02	—
2309 90 51 410	01	40,95 (3)
	02	—
2309 90 51 490	01	40,82
	02	—
2309 90 51 510	01	54,60 (3)
	02	—
2309 90 51 590	01	54,43
	02	—
2309 90 51 610	01	68,25 (3)
	02	—
2309 90 51 690	01	68,04
	02	—

(ECU / tonnellata)

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (°)	Ammontare delle restituzioni
2309 90 51 710	01	81,90 (°)
	02	—
2309 90 51 790	01	81,65
	02	—
2309 90 51 810	01	89,34 (°)
	02	—
2309 90 51 890	01	89,07
	02	—
2309 90 51 900	—	—
2309 90 53 050	—	—
2309 90 53 110	01	6,82 (°)
	02	—
2309 90 53 190	01	6,80
	02	—
2309 90 53 210	01	13,65 (°)
	02	—
2309 90 53 290	01	13,61
	02	—
2309 90 53 310	01	27,30 (°)
	02	—
2309 90 53 390	01	27,22
	02	—
2309 90 53 410	01	40,95 (°)
	02	—
2309 90 53 490	01	40,82
	02	—
2309 90 53 510	01	54,60 (°)
	02	—
2309 90 53 590	01	54,43
	02	—
2309 90 53 610	01	68,25 (°)
	02	—
2309 90 53 690	01	68,04
	02	—
2309 90 53 710	01	81,90 (°)
	02	—
2309 90 53 790	01	81,65
	02	—
2309 90 53 810	01	89,34 (°)
	02	—
2309 90 53 890	01	89,07
	02	—
2309 90 53 900	—	—

(¹) Regolamento (CEE) n. 2743/75.

(²) Per le destinazioni seguenti:

01 zone A, B, C, D ed E definite nell'allegato II del regolamento n. 1124/77,
02 altre destinazioni.

(³) Qualora tale contenuto minimo di mais e/o sorgo sia rispettato, tali restituzioni, su richiesta dell'interessato, sono applicabili anche nel caso in cui il tenore di prodotti cerealicoli superi il tenore massimo previsto alla stessa linea.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3972/87 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1987

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2054/87 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3827/87 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2054/87 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1987, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU n. L 357 del 19. 12. 1987, pag. 54.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 dicembre 1987, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido: A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	50,08 40,61 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92%. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92%, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3973/87 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1987

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1907/87⁽⁴⁾ in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3574/87 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3903/87⁽⁸⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio⁽⁹⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio⁽¹⁰⁾ per quanto concerne i prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85;

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 28 dicembre 1987;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione⁽¹¹⁾ conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 3574/87 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 357 del 19. 12. 1987, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 51.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 338 del 28. 11. 1987, pag. 23.

⁽⁸⁾ GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 70.

⁽⁹⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 65.

⁽¹¹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 dicembre 1987, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.01 E I ^(?)	318,86	312,82
11.01 E II ^(?)	180,29	177,27
11.02 A V a) 1 ^(?)	300,86	294,82
11.02 A V a) 2 ^(?)	318,86	312,82
11.02 A V b) ^(?)	180,29	177,27
11.02 B II a) ^(?)	263,34	260,32
11.02 B II c) ^(?)	281,08	278,06
11.02 C I ^(?)	316,19	313,17
11.02 C V ^(?)	281,08	278,06
11.02 D I ^(?)	202,66	199,64
11.02 D V ^(?)	180,29	177,27
11.02 E II a) ^(?)	358,35	352,31
11.02 E II c) ^(?)	318,86	312,82
11.02 F I ^(?)	358,35	352,31
11.02 F V ^(?)	318,86	312,82
11.02 G I	152,84	146,80
11.02 G II	136,38	130,34
11.04 C II a)	284,25	260,07 ^(?)
11.04 C II b)	300,35	276,17 ^(?)
11.07 A I a)	359,28	348,40
11.07 A I b)	271,20	260,32
11.08 A I	284,25	263,70
11.08 A III	420,36	399,81
11.08 A IV	284,25	263,70
11.08 A V	284,25	131,85 ^(?)
11.09	908,26	726,92
17.02 B II a) ^(?)	440,68	343,96
17.02 B II b) ^(?)	330,19	263,70
17.02 F II a)	457,06	360,34
17.02 F II b)	317,09	250,60
21.07 F II	330,19	263,70
23.03 A I	508,92	327,58

^(?) Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

^(?) Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II.

^(?) Conformemente al regolamento (CEE) n. 486/85 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d'oltremare:

- radici d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 07.06 A;
- farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce 11.04 C;
- fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.08 A V.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3974/87 DELLA COMMISSIONE**del 29 dicembre 1987****che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine,
delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quinto comma,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 3801/87 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3936/87 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3801/87 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75, modificato, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3801/87 modificato sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 357 del 19. 12. 1987, pag. 12.⁽³⁾ GU n. L 356 del 18. 12. 1987, pag. 46.⁽⁴⁾ GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 87.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 dicembre 1987, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

		(ECU/t)	
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni	
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato		
	per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	95,00 25,00	
10.01 B II	Frumento duro		
	per le esportazioni verso : — le zone II e III — l'Algeria — gli altri paesi terzi	30,00 ⁽²⁾ 25,00 ⁽²⁾ 20,00 ⁽²⁾	
	Segala		
10.02	per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — il Giappone — la Corea del Sud — gli altri paesi terzi	10,00 20,00 15,00 25,00	
	10.03	Orzo	
	per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — l'Arabia Saudita — gli altri paesi terzi	95,00 122,00 25,00	
	10.04	Avena	
10.05 B	per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	— —	
	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina		
10.07 B	per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	95,00 0	
	Miglio	—	
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	—	
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero :		
	— tenore in ceneri da 0 a 520	168,00	
	— tenore in ceneri da 521 a 600	168,00	
	— tenore in ceneri da 601 a 900	151,00	
	— tenore in ceneri da 901 a 1 100	142,00	
	— tenore in ceneri da 1 101 a 1 650	133,00	
— tenore in ceneri da 1 651 a 1 900	122,00		

		(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 B	Farina di segala :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	168,00
	— tenore in ceneri da 701 a 1 150	168,00
	— tenore in ceneri da 1 151 a 1 600	168,00
11.02 A I a)	— tenore in ceneri da 1 601 a 2 000	168,00
	Semole e semolini di grano duro :	
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽¹⁾	298,00
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽²⁾	282,00
ex 11.02 A I b)	— tenore in ceneri da 0 a 1 300	252,00
	— tenore in ceneri di più di 1 300	238,00
	Semole e semolini di grano tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	168,00

⁽¹⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,250 mm di meno di 10 % in peso.

⁽²⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 % in peso.

⁽³⁾ La restituzione può essere concessa solo se la qualità del frumento duro corrisponde almeno alla qualità stabilita dal paragrafo 2 dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1569/77 ad eccezione delle impurità relative ai grani (diverse dai chicchi volpati e/o colpiti da fusariosi): per un massimo di 7 %, di cui 5 % di frumento tenero o di altri cereali.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/87 (GU n. L 144 del 4. 6. 1987).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 1987

concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva

(87/600/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione, presentata previo parere di un gruppo di personalità designate dal comitato scientifico e tecnico,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che l'articolo 2, lettera b) del trattato impone alla Comunità di stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori;

considerando che il 2 febbraio 1959 il Consiglio ha adottato direttive che stabiliscono le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti ⁽³⁾, modificate da ultimo dalle direttive 80/836/Euratom ⁽⁴⁾ e 84/467/Euratom ⁽⁵⁾;

considerando che l'articolo 45, paragrafo 5 della direttiva 80/836/Euratom stabilisce che qualsiasi incidente che provochi un'esposizione della popolazione deve essere notificato senza indugio, quando le circostanze lo esigono, agli Stati membri vicini e alla Commissione;

considerando che gli articoli 35 e 36 del trattato stabiliscono che gli Stati membri provvedano agli impianti necessari per effettuare il controllo permanente del grado di radioattività dell'atmosfera, delle acque e del suolo e comunichino regolarmente tali informazioni alla Commissione, per renderla edotta dei tassi di radioattività di cui la popolazione può eventualmente risentire;

considerando che l'articolo 13 della direttiva 80/836/Euratom stabilisce che gli Stati membri comunicano regolarmente alla Commissione i risultati dei controlli e delle stime menzionate nel suddetto articolo;

considerando che l'incidente verificatosi alla centrale nucleare di Cernobil nell'Unione Sovietica ha dimostrato che, in caso di emergenza radioattiva e per adempiere il proprio compito la Commissione deve ottenere rapidamente tutte le informazioni utili secondo una presentazione concordata;

considerando che taluni Stati membri hanno concordato certe modalità bilaterali e che gli Stati membri hanno firmato la convenzione dell'AIEA sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare;

considerando che tali modalità comunitarie permetteranno di assicurare che tutti gli Stati membri siano prontamente informati in caso di emergenza radioattiva per garantire che le norme uniformi di protezione della popolazione, stabilite nelle direttive adottate ai sensi del titolo secondo, capo III del trattato, siano applicate in tutta la Comunità;

considerando che la fissazione di modalità comunitarie per uno scambio rapido di informazioni non pregiudica i diritti e gli obblighi degli Stati membri ai sensi dei trattati o delle convenzioni bilaterali e multilaterali;

⁽¹⁾ GU n. C 318 del 30. 11. 1987.

⁽²⁾ GU n. C 105 del 21. 4. 1987, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. 11 del 20. 2. 1959, pag. 221/59.

⁽⁴⁾ GU n. L 246 del 17. 9. 1980, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 265 del 5. 10. 1984, pag. 4.

considerando che per promuovere la cooperazione internazionale la Comunità parteciperà alla convenzione dell'AIEA sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Le presenti intese si applicano alla notifica ed alla comunicazione di informazioni ogniqualvolta uno Stato membro decida di prendere misure di portata generale per proteggere la popolazione in caso di emergenza radioattiva derivante:

- a) da un incidente che sia intervenuto in installazioni o nell'ambito di attività previste al paragrafo 2 e che provochi o rischi di provocare un'emissione importante di materiali radioattivi; oppure
- b) dal rilevamento sul proprio territorio o fuori da esso di tassi anomali di radioattività suscettibili di danneggiare la salute pubblica in detto Stato membro; oppure
- c) da incidenti diversi da quelli di cui alla lettera a) i quali siano intervenuti in installazioni o nell'ambito di attività previste al paragrafo 2 e provochino o rischino di provocare un'emissione importante di materiali radioattivi; oppure
- d) da altri incidenti che provochino o rischino di provocare una emissione importante di materiali radioattivi.

2. Le installazioni ed attività menzionate al paragrafo 1, lettere a) e c) sono le seguenti:

- a) qualsiasi reattore nucleare dovunque situato;
- b) qualsiasi altro impianto del ciclo del combustibile nucleare;
- c) qualsiasi installazione di gestione di rifiuti radioattivi;
- d) il trasporto e l'immagazzinamento di combustibili nucleari o di rifiuti radioattivi;
- e) la produzione, l'uso, l'immagazzinamento, l'eliminazione ed il trasporto di radioisotopi per fini agricoli, industriali, medici oppure per fini scientifici e di ricerca connessi; e
- f) l'uso di radioisotopi per la produzione di energia nei dispositivi spaziali.

Articolo 2

1. Se uno Stato membro decide di prendere misure quali quelle previste all'articolo 1, esso;

- a) notifica immediatamente tali misure alla Commissione ed agli Stati membri che siano o possano essere interessati da dette misure ed indica i motivi per cui dette misure sono state prese;
- b) fornisce rapidamente alla Commissione e agli Stati membri che siano o possano essere interessati da dette misure le informazioni disponibili che consentano, se

possibile, di ridurre al minimo in detti Stati le eventuali conseguenze radiologiche previste.

2. Ogniqualvolta ciò sia possibile, ciascuno Stato membro dovrebbe notificare la propria intenzione di prendere senza indugio misure quali quelle previste all'articolo 1 alla Commissione ed agli Stati membri che possono essere interessati da dette misure.

Articolo 3

1. Le informazioni da fornire in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) comprendono, secondo il caso e le possibilità e nella misura in cui ciò non comprometta la sicurezza nazionale, gli elementi seguenti:

- a) la natura dell'evento, il momento ed il luogo preciso in cui si è verificato nonché l'installazione o l'attività di cui trattasi;
- b) la causa presunta o stabilita e lo sviluppo prevedibile dell'incidente per quanto riguarda l'emissione di materiali radioattivi;
- c) le caratteristiche generali delle emissioni radioattive, compresi la natura, la probabile forma fisica e chimica, la quantità, la composizione e il livello effettivo delle suddette emissioni;
- d) le informazioni sulle condizioni meteorologiche e idrologiche, le quali sono necessarie per prevedere la dispersione delle materie radioattive emesse;
- e) i risultati del controllo delle condizioni ambientali;
- f) i valori misurati sui generi alimentari, sui mangimi e sull'acqua potabile;
- g) le misure protettive prese o previste;
- h) le misure prese o previste per informare la popolazione;
- i) il successivo comportamento prevedibile delle emissioni radioattive.

2. Tali informazioni sono completate ad intervalli adeguati da qualsiasi altra informazione utile in particolare sull'andamento della situazione di emergenza e sulla sua fine effettiva o prevedibile.

3. Conformemente all'articolo 36 del trattato, lo Stato membro di cui all'articolo 1 continua ad informare la Commissione ad intervalli adeguati in merito ai tassi di radioattività misurati come previsto al paragrafo 1, lettere e) e f).

Articolo 4

Alla ricezione delle informazioni di cui agli articoli 2 e 3 ciascuno Stato membro:

- a) informa rapidamente la Commissione delle misure prese e delle raccomandazioni fatte in seguito alla ricezione di tali informazioni;
- b) informa la Commissione, ad intervalli adeguati, in merito ai tassi di radioattività misurati dalle proprie installazioni di controllo nei generi alimentari, nei mangimi, nell'acqua potabile e nell'ambiente.

Articolo 5

1. Alla ricezione delle informazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, la Commissione le trasmette immediatamente alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri, fatto salvo l'articolo 6. Analogamente la Commissione trasmette a tutti gli Stati membri ogni informazione da essa ricevuta in merito ad aumenti significativi dei tassi di radioattività o agli incidenti nucleari avvenuti in paesi terzi ed in particolare nei paesi vicini alla Comunità.
2. Le modalità particolareggiate di trasmissione delle informazioni previste agli articoli da 1 a 4 sono fissate di comune accordo dalla Commissione e dalle autorità competenti degli Stati membri e sono verificate ad intervalli periodici.
3. Ciascuno Stato membro indica alla Commissione le autorità nazionali competenti e gli organi di contatto incaricati di trasmettere o di ricevere le informazioni di cui agli articoli da 2 a 5. La Commissione a sua volta comunica alle autorità competenti degli altri Stati membri queste informazioni nonché le coordinate del proprio servizio responsabile.
4. Gli organi di contatto e il servizio responsabile della Commissione sono disponibili 24 ore su 24.

Articolo 6

1. Le informazioni ricevute in applicazione degli articoli 2, 3 e 4 possono essere usate senza restrizioni, tranne quando esse sono fornite in via confidenziale dallo Stato membro che le notifica.

2. Le informazioni ricevute dalla Commissione a proposito di uno stabilimento del Centro comune di ricerche non sono divulgate né pubblicate senza l'accordo dello Stato membro in cui esso è situato.

Articolo 7

La presente decisione non intacca i diritti e gli obblighi reciproci degli Stati membri derivanti da accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali esistenti o da concludere nel settore contemplato dalla presente decisione, ed in concordanza con il suo oggetto e le sue finalità.

Articolo 8

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della sua notifica.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

U. ELLEMANN-JENSEN

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 84 del 27 marzo 1987)*

Pagina 40, articolo 86 :

il testo del paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal testo seguente :

« 2. I richiami ai regolamenti abrogati a norma del paragrafo 1 nonché al regolamento (CEE) n. 816/70⁽¹⁾ sono da intendersi riferiti al presente regolamento »;

è aggiunta la seguente nota a piè di pagina :

«⁽²⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1 ».**Rettifica del regolamento (CEE) n. 1512/87 del Consiglio, del 26 maggio 1987, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli***(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 142 del 2 giugno 1987)*

Nella tabella II dell'allegato i codici della nomenclatura combinata sono sostituiti dai codici seguenti :

Pagina 2,	primo prodotto :	• 0303 10 00 0303 22 00 »,
Pagina 3,	secondo prodotto :	• 0305 20 00 »,
	penultimo prodotto :	• 1604 30 90 »,
	ultimo prodotto :	• 1604 11 00 1604 20 10 ».

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1865/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di Jumilla, Priorat, Rioja e Valdepeñas, della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari della Spagna (1987/1988)*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 176 del 1° luglio 1987)*

Pagina 16, articolo 1, paragrafo 1 :

per la sottovoce ex 22.05 C a) 2, la colonna « Codice della nomenclatura combinata » è modificata come segue :

anziché: « ex 2204.21-25
ex 2204.21-29
ex 2204.21-33
ex 2204.21-35
ex 2204.21-39
ex 2204.21-49 »

leggi: « ex 2204.21-49 ».

La nota a piè di pagina è sostituita dalla seguente :

(1) I numeri che figurano nella colonna "Codice della nomenclatura combinata", sostituiranno quelli che figurano nella colonna "Numero della tariffa doganale comune", a decorrere dal 1° gennaio 1988 ».

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1890/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1678/85 che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 182 del 3 luglio 1987)

Pagina 23, allegato IX bis:

Il testo della riga relativa ai foraggi essiccati è sostituita dal testo seguente:

• Foraggi essiccati 2,67387 30. 4. 1988 2,64704 1. 5. 1988 ».
